

**ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE
SOTTOSCRITTA IL 4 AGOSTO 2020 PER L'ATTUAZIONE DEI**

“Servizi tecnici specialistici per il rafforzamento della struttura organizzativa e l’ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”

TRA

il **Ministero della transizione ecologica** (nel seguito anche denominato “Ministero” o “Direzione Generale” o “le Parti”), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, Codice Fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dal Dott.ssa Valeria Amendola, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione competitività ed efficienza energetica (“DG CEE”);

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021;

CONSIDERATO che ai sensi del D.P.C.M. sopra menzionato, alcune competenze della ex Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria sono state assegnate alle Direzioni Generali istituite con il richiamato D.P.C.M. e che nelle more della piena attuazione del regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica lo svolgimento delle attività è stato garantito dall’organizzazione precedentemente vigente;

VISTO l’art. 14 del D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, il quale individua le funzioni di competenza della Direzione Generale competitività ed efficienza energetica, incardinata nell’ambito del Dipartimento energia;

CONSIDERATO che, in particolare, alla Direzione Generale competitività ed efficienza energetica sono assegnate le attività correlate allo sviluppo di piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra, in precedenza svolte dalla Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria;

VISTO il Decreto Ministeriale del 3 marzo 2022, n. 101, registrato dalla Corte dei Conti in data il 24 marzo 2022, al numero 554, con il quale il Ministro della transizione ecologica ha approvato la Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTA la direttiva 2018/410/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo European Union Emission Trading System (EU-ETS);

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020, giugno 2020, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”*;

VISTO l'art. 4, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che definisce la nuova organizzazione del Comitato ETS, Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, e ne disciplina composizione e compiti;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6 del sopra citato disposto normativo, è previsto che *“la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione generale competente per materia una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore”* e che *“Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società in house e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni”*;

VISTO l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

VISTO il decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società *in house* al Ministero della transizione ecologica ed al Ministero delle infrastrutture e dello sviluppo sostenibile;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2020 tra il Ministero della transizione ecologica – ex Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria e la Sogesid S.p.A. (Registro Accordi e Contratti prot. n. 72 del 4 agosto 2020), avente ad oggetto la realizzazione di *“Servizi tecnici*

specialistici per il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 230 del 4 agosto 2020, relativo alla Convenzione per “Servizi tecnici specialistici per il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”, di approvazione e di impegno delle risorse pari a € 2.630.000,00, registrato dalla Corte dei conti in data 06/10/2020, Reg. al n. 3353, di cui € 328.750,00 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2020, € 1.315.000,00 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2021 e € 986.250,00 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2022;

VISTO l'Atto modificativo alla Convenzione del 4 agosto 2020, sottoscritto in data 1° giugno 2021 tra il Ministero della transizione ecologica – ex Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria e la Sogesid S.p.A. (Registro Accordi e Contratti prot. n. 28 del 1° giugno 2021), con il quale è stata disposta una prima rimodulazione della durata della Convenzione originaria (con aggiornamento del relativo cronoprogramma) ad invarianza di spesa, nonché modificata la tipologia contrattuale delle risorse da reclutare ai fini del completamento del gruppo di lavoro;

VISTO il decreto direttoriale n. 398 del 10 dicembre 2020 con il quale, a seguito dell'approvazione della relazione sulle attività realizzate nel trimestre 1° agosto- 31 ottobre 2020, si è proceduto al pagamento di € 108.681,82;

VISTO il decreto direttoriale n. 121 del 20 aprile 2021 con il quale, a seguito dell'approvazione della relazione sulle attività realizzate nel trimestre novembre 2020-gennaio 2021, si è proceduto al pagamento di € 122.008,20;

VISTO il decreto direttoriale n. 14 del 22 gennaio 2021 di variazione dell'impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) di cui al decreto n. 230 del 4 agosto 2020;

VISTO il decreto direttoriale n. 175 del 7 giugno 2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 4 luglio 2021 al n. 2188, il quale approva, per un importo di € 2.630.000,00 IVA inclusa, e rende esecutivo il sopra citato Atto modificativo del 1° giugno 2021 (Registro Accordi e Contratti prot. n. 28 del 1° giugno 2021) ed il relativo Piano Operativo di Dettaglio (POD) quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

VISTO il decreto n. 185 del 7 giugno 2021 di variazione dell'impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) di cui al decreto n. 230 del 4 agosto 2020;

VISTO il decreto direttoriale n. 269 del 10 agosto 2021 con il quale, a seguito dell'approvazione della relazione sulle attività realizzate nel trimestre febbraio - aprile 2021, si è proceduto al pagamento di € 129.390,28 IVA inclusa;

VISTO il decreto direttoriale n. 354 del 4 novembre 2021 con il quale, a seguito dell'approvazione della relazione sulle attività realizzate nel trimestre maggio - luglio 2021, si è proceduto al pagamento di € 192.808,15 IVA inclusa;

VISTO il decreto direttoriale n. 444 del 16 dicembre 2021 con il quale, a seguito dell'approvazione della relazione sulle attività realizzate nel trimestre agosto - ottobre 2021, si è proceduto al pagamento di € 210.528,32 IVA inclusa;

VISTO il decreto direttoriale n. 28351 del 12 settembre 2022 con il quale a seguito dell'approvazione della relazione sulle attività realizzate nel trimestre 1° novembre 2021 – 31 gennaio 2022, si è proceduto al pagamento di € 224.357,09 IVA inclusa;

VISTO il decreto direttoriale m_amte.MiTE.IE REGISTRO DECRETI.R.0000009.01-03-2022 con il quale è autorizzata la variazione dell'impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) di cui al decreto n. 230 del 4 agosto 2020 - Capitolo 8415, P.G.1, Missione 10 - Programma 7 – Azione 4, dello

stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica – IPE 1; l’impegno n. 1233 è rimodulato con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021 di € 654.734,95 apportando una variazione negativa di € 448.809,15 e con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022 di € 1.866.583,23 apportando una variazione in aumento di € 448.809,15;

CONSIDERATO che la Società ha rappresentato, prima con incontro tra le Parti avvenuto il giorno 13 settembre 2022, poi formalmente con nota prot. SOGESID-U-0003607 28/09/2022 ns protocollo n. 31677 del 30 settembre 2022 le imprevedibili difficoltà operative affrontate nelle procedure di reclutamento delle risorse necessarie al completamento del gruppo di lavoro dedicato, previsto nel POD allegato alla Convenzione sottoscritta tra le Parti il 4 agosto 2020 e successivo Atto modificativo del 1° giugno 2021;

CONSIDERATO che dette difficoltà sono da attribuirsi in particolare al reperimento di figure tecniche altamente specializzate in ambito Emission Trading System (ETS), requisito necessario ad espletare le attività di supporto al Ministero nonché della particolare mobilità in uscita di talune di esse;

VISTO che le difficoltà sopra rappresentate hanno evidentemente rallentato la spesa rispetto a quanto originariamente pianificato e previsto dalla Convenzione sottoscritta, generando economie da utilizzare per i medesimi scopi;

CONSIDERATO che la Società ha rappresentato nell’incontro sopra menzionato che il gruppo di lavoro attualmente risulta integrato ed è stabilmente dedicato nella prosecuzione dell’attività oggetto della citata convenzione nonché la Società si impegna con tempi compatibili con quanto previsto nell’allegato Piano finanziario rimodulato al reclutamento delle figure attualmente mancanti;

VISTA la citata nota prot. SOGESID-U-0003607 28/09/2022 ns protocollo n. 31677 del 30 settembre con la quale la Sogesid ha trasmesso il Piano finanziario aggiornato che allegato alla presente proroga sostituisce interamente il precedente ritenuto oramai obsoleto;

CONSIDERATO che permane l’interesse alla prosecuzione del servizio onde attuare gli obiettivi della proposta contrattuale di cui alla Convenzione del 4/8/2020 e successivo Atto modificativo del 1° giugno 2021 sopra citati;

ATTESO che le economie di spesa maturate, a causa del mancato reclutamento di parte delle risorse del gruppo di lavoro consentono – ad invarianza di spesa complessiva (pari a € 2.630.000,00 IVA inclusa) e della composizione del gruppo di lavoro in termini numerici e di skills professionali - un prolungamento temporale delle attività convenzionali fino al 21 maggio 2023 come documentato nell’allegato POD aggiornato;

CONSIDERATO che le risultanze di cui sopra sono state formalmente trasferite e proposte dalla Sogesid S.p.A. alla Direzione Generale competitività ed efficienza energetica con nota prot. U-0003607 del 28 settembre 2022, unitamente al piano finanziario rimodulato alla data del 21 maggio 2023, definito nell’ottica di una complessiva razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse finanziarie originariamente assentite;

CONSIDERATO che con comunicazione del 10 ottobre 2022, la Direzione Generale competitività ed efficienza energetica ha inviato alla Sogesid l’articolo definitivo e il POD con il relativo cronoprogramma aggiornato, i cui contenuti sono stati condivisi tra le Parti;

CONSIDERATO che per il presente Atto rimane vigente la relazione e verifica, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, della congruità tecnica ed economica della proposta progettuale “*Servizi tecnici specialistici per il rafforzamento della struttura organizzativa e l’ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*” sottoscritta il 14 settembre 2020 dal direttore generale della Direzione competente del Ministero della transizione ecologica e redatta per la

Convenzione sottoscritta tra le Parti il 4 agosto 2020, ai fini dell'affidamento diretto *in house* alla società Sogesid S.p.A., in considerazione della invarianza di spesa complessiva e del massimale del costo unitario dei profili professionali previsti;

RITENUTO pertanto necessario prorogare con il presente Atto la Convenzione sottoscritta tra le Parti il 4 agosto 2020 e successivo Atto modificativo del 1° giugno 2021;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2

1. L'articolo 4, comma 1 della Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2020 e successivo Atto modificativo del 1° giugno 2021, è sostituito come di seguito riportato:

“La presente Convenzione decorre dal 1° agosto 2020 ed avrà durata fino al 21 maggio 2023. Tale termine, tuttavia, può essere prorogato previo accordo tra le Parti e a seguito della presentazione di adeguata documentazione giustificativa, senza che ciò possa determinare oneri aggiuntivi.”

2. L'articolo 4, comma 2 della Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2020 e successivo Atto modificativo del 1° giugno 2021, è sostituito come di seguito riportato:

“Eventuali proroghe potranno essere accordate per gravi motivi o comunque per cause non imputabili alla Sogesid S.p.A., su richiesta della stessa Società e accettazione del Ministero, mediante sottoscrizione di apposito Atto, da stipularsi almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza, al fine di consentire il completamento dei previsti adempimenti di controllo da parte degli Organi competenti”.

Articolo 3

1. L'articolo 5, comma 2 della Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2020, come modificato dall'articolo 3, comma 1 del successivo Atto modificativo del 1° giugno 2021, è sostituito dal seguente:

La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata a valere sul capitolo 8415 pg 1 “Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica” dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale competitività ed efficienza energetica, con appositi decreti direttoriali recanti la variazione dell'impegno pluriennale ad esigibilità (IPE). Le modifiche sulla programmazione della spesa approvate con decreto direttoriale di variazione sono trasmesse all'Ufficio Centrale del Bilancio che opera presso il Ministero.

2. L'articolo 5, comma 7 della Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2020 come modificato dall'articolo 3, comma 2 del successivo Atto modificativo del 1° giugno 2021, è sostituito dal seguente:

Al fine di accelerare la procedura di pagamento, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55. In caso di variazione del codice IPA, la Direzione Generale provvede a darne tempestiva comunicazione alla Società.

Articolo 4

1. Il Piano Operativo di Dettaglio, facente parte integrante e sostanziale del presente Atto, sostituisce i precedenti Piani allegati alla Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2020 e successivo Atto modificativo del 1° giugno 2021.

Articolo 5

1. Restano valide e vincolanti le rimanenti disposizioni della Convenzione sottoscritta tra le Parti il 4 agosto 2020 e successivo Atto modificativo del 1° giugno 2021, che sono da considerarsi parte integrante del presente Atto e alle quali espressamente si rinvia.

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**

Il Direttore Generale della Direzione
competitività ed efficienza energetica

Dott.ssa Valeria Amendola

SOGESID S.P.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

*Servizi tecnici specialistici
per il rafforzamento della struttura organizzativa
e l'ottimizzazione delle procedure
rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra*



INDICE

1. <u>Contesto di riferimento per lo svolgimento del servizio</u>	4
1.1. <u>Contesto normativo e procedurale di riferimento</u>	5
1.2. <u>Organizzazione della struttura amministrativa: competenze e funzionamento</u>	7
1.3. <u>Descrizione dei procedimenti da supportare e degli strumenti in uso</u>	8
1.3.1. <u>Istruttorie di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (impianti stazionari)</u>	9
1.3.2. <u>Istruttorie assegnazione e rilascio quote (impianti stazionari)</u>	12
1.3.3. <u>Istruttorie Settore AVIO</u>	14
1.3.4. <u>Disciplina degli impianti "opt-out"</u>	17
1.3.5. <u>Comunicazioni e verifiche</u>	19
1.3.6. <u>Regime sanzionatorio</u>	23
1.3.7. <u>Strumenti in uso: Modulistica e allegati tecnici</u>	24
1.3.8. <u>Portale EU ETS Italia</u>	25
1.4. <u>Finalità dei servizi di supporto e approccio metodologico</u>	28
2. <u>Descrizione dei servizi</u>	31
2.1. <u>Assistenza tecnica per gli adempimenti previsti nella transizione dal III al IV periodo</u>	31
2.2. <u>Start up</u>	39
2.3. <u>Linee di attività</u>	41
2.4. <u>Assistenza tecnica specialistica</u>	42
2.4.1. <u>Assistenza per istruttorie autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra</u>	45
2.4.2. <u>Assistenza per istruttorie di assegnazione e rilascio quote</u>	45
2.4.3. <u>Assistenza per istruttorie settore AVIO</u>	46
2.4.4. <u>Predisposizione di modelli standard</u>	47
2.4.5. <u>Supporto alla gestione, pianificazione e monitoraggio dell'avanzamento dei procedimenti</u>	48
2.4.6. <u>Attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo</u>	48
2.4.7. <u>Assistenza per gli adempimenti connessi e conseguenti</u>	49
2.5. <u>Assistenza giuridica specialistica</u>	50
2.5.1. <u>Predisposizione atti</u>	51
2.5.2. <u>Supporto per la corretta applicazione del regime giuridico-normativo</u>	51
2.5.3. <u>Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio</u>	51
2.5.4. <u>Supporto per la difesa dell'azione amministrativa</u>	52
2.6. <u>Assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea e ai tavoli tecnici</u>	52
2.7. <u>Supporto alla gestione del sistema di reporting dell'ANC</u>	54
3. <u>Quadro riepilogativo del servizio: attività e output</u>	56
4. <u>Organizzazione e gruppo di lavoro</u>	59
4.1. <u>Struttura organizzativa e sistema di ruoli</u>	59
4.2. <u>Composizione del gruppo di lavoro e tempi di impegno</u>	59

<u>4.3.</u>	<u><i>Cronoprogramma</i></u>	60
<u>4.4.</u>	<u><i>Modalità organizzative e operative di prestazione dei servizi</i></u>	60
5.	<u>Metodologia e strumenti di monitoraggio e reporting dei servizi</u>	62
6.	<u>Corrispettivo delle attività e modalità di rendicontazione</u>	66

Premessa

L'offerta tecnica per la fornitura di *servizi tecnici specialistici per il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra* è stata sviluppata in aderenza alle esigenze espresse dall'Amministrazione in relazione al complesso delle attività di assistenza tecnica richieste e presenta i seguenti elementi distintivi:

- è strutturata per obiettivi e priorità;
- prevede il dimensionamento dei gruppi di lavoro sulla base dei prodotti/output di progetto;
- riporta le modalità organizzative del servizio e del sistema dei ruoli adottati per lo svolgimento e l'integrazione dei servizi richiesti;
- prevede un gruppo di lavoro in grado di **garantire continuità ed un adeguato grado di flessibilità** in relazione a possibili variazioni di contesto organizzativo/procedurale o per l'assorbimento dei picchi di lavoro;
- prevede metodologie e strumenti di **monitoraggio e reporting** delle attività di supporto svolte, assicurando la verifica dell'andamento quali/quantitativo del servizio prestato.

L'offerta tecnica per la fornitura di servizi di assistenza tecnica è articolata in sei capitoli.

- Il **primo capitolo** descrive il contesto di riferimento per lo svolgimento dei servizi, illustra le finalità generali delle attività previste e l'approccio metodologico proposto dalla Società.
- Il **secondo capitolo** descrive in dettaglio le linee di servizio e le attività di supporto.
- Il **terzo capitolo** fornisce il quadro riepilogativo del servizio evidenziando per ciascuna attività di supporto i relativi output e gli elaborati tecnico-amministrativi da fornire.
- Il **quarto capitolo** illustra l'organizzazione e le modalità organizzative e operative proposte per la realizzazione del servizio, il sistema di ruoli e la composizione ed i tempi di impegno del gruppo di lavoro.
- Il **quinto capitolo** descrive le metodologie e gli strumenti proposti per la pianificazione, la gestione, il monitoraggio ed il reporting dei servizi di supporto.
- Il **sesto capitolo** riporta l'offerta economica in termini di costi e modalità di rendicontazione.

1. Contesto di riferimento per lo svolgimento del servizio

Il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) è il più grande mercato del carbonio al mondo e rappresenta uno strumento centrale della politica climatica dell'Unione. L'EU ETS è un sistema che fissa un tetto massimo al livello totale delle emissioni ammesse per tutti i soggetti vincolati dal sistema e consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato, secondo le proprie necessità, i diritti di emissione di CO₂ (quote di CO₂), all'interno del limite stabilito a livello europeo in funzione degli obiettivi al 2020 e al 2030. Avviato nel 2005, il sistema è attualmente nella sua terza fase, che copre il periodo dal 2013 al 2020. Con l'EU ETS vengono regolate circa il 45% delle emissioni di gas serra dell'Unione Europea, coinvolgendo oltre 11.000 impianti (centrali elettriche e impianti industriali) nei 28 membri stati e in Liechtenstein, Norvegia e Islanda. L'EU ETS regola anche le emissioni delle compagnie aeree che operano all'interno di questi paesi.

Il sistema funziona in base al principio di "*cap-and-trade*": fissa un limite alle emissioni di gas serra provenienti dagli impianti interessati e lo riduce ogni anno, secondo il cosiddetto fattore di riduzione lineare, o LRF (*Linear Reduction Factor*). Per la fase attuale il LRF è pari a 1,74%, con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli impianti del 21% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020. Le aziende accumulano i permessi attraverso l'assegnazione gratuita e le aste e possono scambiarli all'interno del sistema per coprire le proprie emissioni.

La riforma della fase IV (2021-2025) stabilisce misure per stimolare il rialzo dei prezzi, riducendo l'eccesso di offerta, e per proteggere le industrie europee dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni - "*carbon leakage*"- ovvero quando le imprese trasferiscono la produzione in Paesi con politiche climatiche meno stringenti e costi inferiori. Le misure principali della riforma comprendono un LRF del 2,2% all'anno, legato all'obiettivo per il 2030 di ridurre le emissioni dei settori EU ETS del 43% rispetto al 2005; il raddoppio della quantità di quote da trasferire nella Market Stability Reserve per i primi cinque anni (un meccanismo di compensazione per prevenire l'eccesso di offerta, che sarà operativo dal 2019); l'aggiornamento dei parametri e delle regole per l'assegnazione gratuita di quote.

Il periodo attuale è un periodo di transizione importante per il sistema italiano, sia in ragione della riforma della IV fase, sia per l'entrata in vigore del D.lgs di attuazione della Direttiva 2018/410, che prevede anche un importante riassetto e riordino delle competenze e attività dell'Autorità Nazionale Competente.

Tale evoluzione normativa, che comporta modifiche sia di natura tecnica che amministrativa per la gestione del sistema, richiederà un riassetto complessivo delle attività di competenza dell'amministrazione e delle procedure in uso.

1.1. Contesto normativo e procedurale di riferimento

Il sistema dello scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra, in sintesi ETS, è stato istituito con la Direttiva comunitaria 2003/87/CE, recepita nell'Ordinamento giuridico italiano attraverso il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che ha attribuito il ruolo di autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva al "*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*", istituito presso il Ministero della transizione ecologica, nel prosieguo anche MiTE o Ministero, (ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

La direttiva 2009/29/CE, modificando la 2003/87, ha esteso il campo di applicazione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra a nuovi settori industriali. Dal 2012, sono stati inclusi nel sistema anche gli operatori aerei e, dal 2013, sono coinvolti gli impianti di produzione di alluminio, calce viva, acido nitrico, acido adipico, idrogeno, carbonato e bicarbonato di sodio e gli impianti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂.

La direttiva 2009/29/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il **decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30**, come successivamente modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111. L'Autorità Nazionale competente è il *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto*, le cui modalità di funzionamento sono state disciplinate con Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 n. 179.

Ogni impianto autorizzato deve monitorare annualmente le proprie emissioni e compensarle con quote di emissione europee (*European Union Allowances*, EUA e *European Union Aviation Allowances*, EUA A - equivalenti entrambi a 1 tonnellata di CO₂ eq.) che possono essere comprate e vendute sul mercato. Fino al 2020, gli impianti possono utilizzare a questo scopo e solo in percentuale ridotta, anche crediti di emissione non europei, derivanti da progetti realizzati nell'ambito dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (*Clean Development Mechanism*, CDM e *Joint Implementation*, JI).

Gli impianti possono comprare e vendere quote tra loro, attraverso accordi privati o rivolgendosi al mercato secondario del carbonio. Le quote sono contabilizzate nel Registro unico dell'Unione europea, una banca dati in formato elettronico che tiene traccia di tutti i passaggi di proprietà delle quote e consente agli operatori di compensare, annualmente, le proprie emissioni restituendo le quote agli Stati membri.

La Direttiva 2018/410/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 19 Marzo 2018, stabilisce il funzionamento *dell'Emissions Trading System europeo* nella fase IV

del sistema (2021-2030). Le principali novità introdotte per la fase IV, riguardano i seguenti aspetti:

- il volume totale di emissioni si riduce annualmente del 2,2% (Fattore Lineare di Riduzione);
- la percentuale di quote da mettere all'asta viene fissata pari al 57% del totale, con una riduzione condizionata fino al 3% qualora si ricorra al fattore di correzione transettoriale;
- sono state introdotte nuove norme per il calcolo dell'assegnazione gratuita in funzione del livello di attività, così come l'aggiornamento dei benchmark di riferimento per il calcolo delle assegnazioni;
- conferma dell'assegnazione totalmente gratuita ai settori rientranti nella nuova lista del "*carbon leakage*" diretto ossia esposti ad un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni, mentre per gli altri settori la percentuale dell'assegnazione viene fissata al 30%, con la graduale riduzione fino all'eliminazione a partire dal 2026, ad eccezione del teleriscaldamento;
- costituzione della riserva per i nuovi entranti attraverso le quote inutilizzate nel periodo 2013-2020 e 200 milioni di quote della riserva stabilizzatrice del mercato;
- previsione di un temporaneo raddoppio, fino alla fine del 2023, del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato e la cancellazione, a partire dal 2023, delle quote presenti nella riserva al di sopra del numero di quelle messe all'asta nell'anno precedente, fatta salva la revisione della Decisione UE/2015/1814;
- è stato introdotto un massimale, seppur non obbligatorio, per le compensazioni alle industrie più energivore dei costi "indiretti" derivanti dalla applicazione dell'UE-ETS (*carbon leakage* indiretto) che consente l'utilizzo dei proventi d'asta non destinati a finalità ambientali, in misura pari al 25%, in linea comunque con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato.

Considerate le profonde modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/410 al sistema ETS, il D.lgs. 47/2020 del 9 giugno 2020 (*G.U. n.146 del 10/06/2020*), di attuazione della Direttiva 2018/410/UE, ha previsto l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con l'adozione di un provvedimento coerente e in linea con le nuove disposizioni europee, in particolare con i nuovi Regolamenti direttamente attuativi derivati, valutando opportunamente il regime transitorio.

Nel seguito si riportano le competenze e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Competente e il complesso dei procedimenti come riorganizzati e disciplinati D.lgs. 47/2020, considerando gli adempimenti previsti per la gestione del regime transitorio nell'avvicendamento tra la III e la IV fase, definendo anche le azioni necessarie per l'aggiornamento delle prassi amministrative al fine della piena adozione e messa a regime del nuovo assetto normativo.

1.2. Organizzazione della struttura amministrativa: competenze e funzionamento

Per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, il D.lgs. 30/2013 ha istituito il Comitato nazionale, definendone la struttura organizzativa e funzionale ed attribuendogli il ruolo di Autorità nazionale competente.

Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo, con funzioni deliberanti, e da una Segreteria tecnica, con funzioni istruttorie.

Il D.lgs. 30/2013 e s.m.i., stabilisce i criteri per lo svolgimento dell'attività di verifica e rimanda per i dettagli alle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE. Le disposizioni in materia di verifica dei dati e accreditamento dei verificatori sono recepite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 che sostituisce il Regolamento 600/2012.

Il comma 1 del medesimo articolo prevede che il Ministero della transizione ecologica assicuri al Comitato adeguato supporto logistico ed organizzativo.

La Segreteria tecnica del Comitato attualmente è composta da ventitré membri, di cui sei appartenenti al Ministero della transizione ecologica ed i restanti designati da altre Amministrazioni, rappresentate in relazione alle proprie competenze ed interessi per le attività inerenti gli impianti fissi e per il trasporto aereo. In ragione della sua composizione, la Segreteria tecnica del Comitato è un organismo che non opera a tempo pieno, atteso che i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate non ricoprono l'incarico a titolo esclusivo. Lo svolgimento delle funzioni istruttorie proprie della segreteria tecnica comporta, invece, un'attività che si deve sviluppare senza soluzione di continuità.

Il D.lgs. 47/2020, partendo da tali considerazioni, provvede ad una razionalizzazione e a un rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente.

Ai sensi del D.lgs. 47/2020, art. 4, il Comitato è un organo collegiale composto da 15 membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con Decreto del Ministero della transizione ecologica. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.

L'attività istruttoria preliminare, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, relativi ai procedimenti del Sistema ETS è di competenza del Ministero della transizione ecologica. che, a tal fine, istituisce, nell'ambito della competente Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria (DG CLEA) una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo, di cui uno con funzioni di coordinatore.

Per lo svolgimento di tali attività Il Ministero si avvale del supporto delle proprie società *in house* e di ISPRA. Per le attività relative ai piccoli emettitori e al settore del trasporto aereo, i procedimenti istruttori sono svolti con il supporto rispettivamente del GSE e di ENAC. Lo strumento utilizzato per lo svolgimento delle istruttorie è il Portale ETS.




FIG. 1 – Schema Organizzativo ANC

1.3. Descrizione dei procedimenti da supportare e degli strumenti in uso

Le azioni di competenza e le relative attività previste nell'ambito del sistema dell'*Emission Trading*, relativamente al complesso degli adempimenti riguardano principalmente le seguenti macro-aree:

- definizione dell'elenco degli impianti stazionari e degli operatori aerei che ricadono nel campo di applicazione della direttiva *Emissions Trading* (Direttiva 2003/87/CE), nonché valutazione dell'esclusione del sistema per gli impianti di incenerimento dei rifiuti;
- verifica della conformità alla normativa prevista per gli operatori aerei amministrati dall'Italia nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra;
- definizione del rilascio delle autorizzazioni all'emissione di gas a effetto serra, loro aggiornamento e revoca;

- determinazione delle quote preliminari e finali assegnate a titolo gratuito agli impianti stazionari e agli operatori aerei, delle quote ai nuovi entranti;
- analisi e valutazione dei Piani della metodologia di monitoraggio dei livelli di attività presentati dai gestori degli impianti stazionari, e loro aggiornamenti;
- analisi e valutazione delle comunicazioni sui livelli di attività annuali, calcolati sulla base del piano della metodologia di monitoraggio redatto dagli operatori e approvato dal Comitato, determinazione delle eventuali modifiche alle quote assegnate a titolo gratuito agli impianti stazionari, e definizione del rilascio annuale delle quote assegnate;
- analisi e valutazione dei Piani di monitoraggio delle emissioni presentati dai gestori degli impianti stazionari e dagli operatori aerei, e loro aggiornamenti;
- verifica delle comunicazioni delle emissioni annuali, calcolate sulla base del piano di monitoraggio redatto dagli operatori e approvato dal Comitato, e rendicontazione delle quote emesse;
- analisi e valutazione dei Piani di miglioramento del monitoraggio delle emissioni presentati dai gestori degli impianti stazionari e dagli operatori aerei;
- applicazione del regime tariffario richiesto dalla normativa nazionale sull'*Emissions Trading*;
- verifiche e controlli degli adempimenti normativi e applicazione del regime sanzionatorio.

Nel seguito si riportano il regime normativo e la prassi amministrativa per gli adempimenti previsti per le categorie che rientrano nell'ambito di applicazione del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

1.3.1. Istruttorie di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (impianti stazionari)

Il D.lgs. 47/2020 stabilisce che nessun impianto possa esercitare le attività elencate nell'Allegato I del medesimo decreto a meno che non sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. I gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 47/2020 (e del precedente D.lgs. 30/2013 e s.m.i.), che non sono in possesso di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra devono presentare la domanda di autorizzazione prima della data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le modalità stabilite dall'Autorità Nazionale competente (ANC).

Rilascio di una nuova autorizzazione

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, prevede la compilazione di una domanda di autorizzazione costituita da una sezione anagrafica e una sezione tecnica; la presentazione della domanda avviene attraverso il portale ETS www.ets.minambiente.it. Per poter accedere a tale sito, l'operatore deve registrarsi

richiedendo le credenziali di accesso. Una volta completato il processo di abilitazione al sistema, l'operatore può compilare i moduli on-line relativi alla domanda di autorizzazione. Parte integrante dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è il Piano di monitoraggio; tale documento (file xls) e gli allegati tecnici ad esso riferiti, vengono caricati direttamente sul medesimo portale ETS. Nella presentazione della richiesta di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è inclusa anche la documentazione attestante il pagamento della tariffa dovuta.

Ai sensi del D.lgs. 47/2020 e in vista dell'implementazione della IV fase EU ETS (2021-2030), per l'operatore che fa richiesta di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra deve essere prevista anche la presentazione del piano della metodologia di monitoraggio, salvo per gli impianti che non hanno diritto a quote gratuite o che vi rinuncino. Il piano della metodologia di monitoraggio è un documento tecnico, corredato da appositi allegati, previsto dal Reg. UE n. 331/2019 e inerente al monitoraggio dei dati impiantistici utili all'assegnazione di quote a titolo gratuito all'impianto, e la loro variazione di anno in anno anche ai sensi del Reg. UE 1842/2019.

A seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione si dà avvio al processo istruttorio, che si conclude con l'approvazione di una delibera di "rilascio autorizzazione" da parte dell'ANC. La delibera approva altresì il piano di monitoraggio delle emissioni.

Aggiornamento dell'autorizzazione

Nei casi previsti dal D.lgs. 47/2020, nonché dai regolamenti europei in materia di monitoraggio delle emissioni (Reg. UE 601/2012 e 2066/2018) e di monitoraggio dei dati relativi alle quote assegnate a titolo gratuito (Reg. UE 331/2019), in cui è necessario rettificare/aggiornare le informazioni anagrafiche e/o tecniche presenti nell'autorizzazione, nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, l'operatore apporta le necessarie modifiche e trasmette, per la successiva approvazione, la proposta all'ANC. Le modifiche possono essere di tipo sostanziale o non sostanziale.

Per tutte le modifiche all'autorizzazione è previsto che l'operatore comunichi preventivamente all'ANC, con un anticipo di 60 giorni rispetto alla loro efficacia, la natura di dette modifiche, la loro finalità e tutti i dettagli di cui è in possesso. Tale comunicazione è trasmessa attraverso il portale ETS.

A modifica avvenuta, a seconda che la stessa sia identificata come sostanziale o non sostanziale ai sensi del D.lgs. 47/2020 e dei pertinenti regolamenti europei, il gestore di un impianto è tenuto ad effettuare:

Se la modifica è **sostanziale**, entro 30 giorni dalla data in cui la modifica ha effetto:

- un aggiornamento dell'autorizzazione, se la modifica ha impatto sui dati in essa contenuti, e il contestuale aggiornamento del piano di monitoraggio delle emissioni, ovvero l'aggiornamento del solo piano di monitoraggio, nei rimanenti casi;

- l'aggiornamento del piano della metodologia di monitoraggio;
- l'invio della distinta di versamento della tariffa dovuta per l'istanza.

Se la modifica **non è sostanziale**, le medesime attività di cui al punto precedente, ma entro la fine dell'anno in cui la modifica ha effetto. Le istanze presentate dai gestori sono avviate alla fase istruttoria, le cui risultanze sono trasmesse all'ANC.

Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione di un impianto può avvenire a seguito di cessazione totale dell'attività, di revoca dell'AIA, di modifiche che portano l'impianto al di sotto della soglia di inclusione nel campo di applicazione del D.lgs. 47/2020, o in caso di interruzione delle attività superiore ai 6 mesi. In tutti questi casi, l'operatore informa l'ANC delle circostanze intervenute attraverso la presentazione di un'istanza sul portale ETS. L'istanza è corredata dal modulo NE&C compilato, da una dichiarazione resa dal gestore e da opportuna documentazione di carattere tecnico, amministrativo o giuridico, a supporto di quanto dichiarato. L'istanza deve essere presentata dall'operatore entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività.

Di seguito una descrizione dettagliata delle casistiche.

- I. **Cessazione totale dell'attività** (articolo 24 del D.lgs. 30/2013 o articolo 26 del D.lgs. 47/2020). Si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando:
 - l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, o altra autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Autorità competente è revocata e l'impianto è chiuso ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del citato decreto legislativo;
 - l'esercizio delle attività di cui all'allegato I del D.lgs. 30/2013 è tecnicamente impossibile;
 - l'impianto non esercita alcuna delle attività di cui all'allegato I in via definitiva;
 - l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi (estendibili ad un massimo di 18 (24 nuovo) a discrezione dell'ANC. Tale casistica non si applica agli impianti di riserva, agli impianti in stand by, agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, se le condizioni di cui all'articolo 26(2) del D.lgs. 47/2020 sono soddisfatte.
- II. In caso di dismissione di una o più fonti che causano **una riduzione della capacità produttiva o termica al di sotto della soglia di inclusione** definita per una delle attività ricomprese nell'allegato I al D.lgs. 47/2020 (o D.lgs. 30/2013), si individua **l'uscita dell'impianto dal campo di applicazione ETS**.

Le comunicazioni connesse alla cessazione di attività o all'uscita dal campo di applicazione sono rese dall'operatore attraverso il portale ETS. Segue l'avvio della fase istruttoria, con

possibile richiesta di integrazioni/approfondimenti all'operatore. Solo a conclusione dell'istruttoria, l'ANC riconosce la revoca dell'autorizzazione o il suo mantenimento. Nel caso di revoca, la stessa viene sancita attraverso l'approvazione di una deliberazione di "Revoca dell'autorizzazione".

Interruzione e riavvio delle attività

In caso di interruzione dell'attività superiore ai 6 mesi (articolo 24 del D.lgs. 30/2013 o articolo 26 del D.lgs. 47/2020) il gestore è tenuto a trasmettere apposita comunicazione (si veda paragrafo relativo alla *Revoca dell'autorizzazione*).

Quando invece l'interruzione dell'attività è in atto al 1° gennaio di ciascun anno, indipendentemente dal fatto che essa possa comportare o meno una cessazione di attività, il gestore è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Nazionale Competente entro il 31 gennaio dello stesso anno, ai sensi dell'articolo 26(4) del D.lgs. 47/2020.

La comunicazione è trasmessa attraverso il portale ETS e, secondo quanto previsto del regolamento UE n. 331/2019, ha impatto sul rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione, qualora questo ne abbia diritto. Fino a quando l'operatore, infatti, non comunica una variazione dallo stato di interruzione, l'ANC può sospendere il rilascio delle quote in via cautelativa, fino a che non abbia determinato se le attività dell'impianto siano riprese, ovvero le stesse siano cessate in via definitiva.

L'operatore è tenuto a trasmettere una successiva comunicazione di **riavvio dell'attività** dell'impianto, anch'essa resa attraverso il portale ETS, ovvero una comunicazione di **cessazione totale dell'attività**.

Le decisioni in merito agli impatti sul rilascio delle quote a titolo gratuito, a seguito dell'istruzione delle istanze presentate, sono assunte con le deliberazioni inerenti al "Rilascio delle quote a titolo gratuito".

1.3.2. Istruttorie assegnazione e rilascio quote (impianti stazionari)

Per il terzo periodo di scambio del sistema EU ETS, la direttiva ETS prevede la possibilità di assegnazione di quote a titolo gratuito agli impianti stazionari. L'assegnazione di tali quote è stata determinata per gli impianti esistenti a norma dell'Art. 21 del D.lgs. 30/2013 e della Decisione della Commissione 2011/278/CE nell'ambito delle *National Implementation Measures* (NIMs), con le modalità stabilite dall'ANC, ovvero attraverso l'impiego del cosiddetto modulo NIMs.

L'assegnazione definitiva per gli impianti esistenti per il periodo 2013-2020 è stata stabilita con la Delibera 29/2013, previa consultazione ed approvazione da parte della Commissione Europea. L'elaborato finale connesso a detta delibera costituisce la *National Allocation Table* (in breve NAT) dello Stato Membro, nella quale è riportata l'assegnazione di quote a titolo

gratuito spettante ad ogni impianto stazionario italiano che ne abbia diritto, per ciascuna annualità ricompresa tra il 2013 e il 2020.

Sulla base della NAT, l'ANC procede al rilascio annuale delle quote di emissione spettanti al singolo impianto, ai sensi dell'Art. 23 del D.lgs. 30/2013.

Gli impianti definiti nuovi entranti (c.d. EX—NOVO) hanno ugualmente diritto a vedersi riconosciute quote di emissione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 47/2020. Tale assegnazione avviene su richiesta del gestore interessato, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente e previa approvazione della Commissione Europea, attraverso delibera del Comitato che aggiorna coerentemente la NAT.

Ulteriori casi in cui la NAT è soggetta a revisione ai sensi del D.lgs. 30/2013 sono:

- **cessazione parziale di attività e recupero**
- **cessazione totale di attività**
- **riduzione sostanziale di capacità**
- **ampliamento sostanziale di capacità**

La cessazione parziale o totale di attività e la riduzione sostanziale di capacità, che conducono ad una riduzione dell'assegnazione gratuita o al suo azzeramento, sono conseguenza di comunicazioni che il gestore dell'impianto deve obbligatoriamente trasmettere all'ANC. La ripresa di attività dopo cessazione parziale e l'ampliamento sostanziale di capacità, che introducono per l'impianto rispettivamente un recupero dell'assegnazione precedentemente persa o un incremento di quote, sono soggette ad istanza presentata dal gestore entro le tempistiche disposte dal D.lgs. 30/2013.

Nei suddetti casi, L'ANC provvede con apposita delibera all'aggiornamento della NAT, previa verifica della correttezza della richiesta e successiva approvazione della Commissione Europea. Vi sono due ulteriori casi di modifica dell'assegnazione gratuita di un impianto stazionario:

- la revisione della lista dei settori e sotto-settori di attività esposti al cosiddetto *carbon leakage*;
- fusione, scissione e cessione/trasferimento di parti di impianto.

Il cambio dello status *carbon leakage* è connesso alla revisione della c.d. lista dei settori e sottosettori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni da parte della Commissione Europea. I casi di fusione di due impianti in un'unica autorizzazione e di scissione di un impianto in due autorizzazioni prevedono, oltre al relativo aggiornamento delle autorizzazioni al fine di rispecchiare la nuova configurazione impiantistica, nel primo caso la chiusura di un impianto e relativa revoca dell'autorizzazione, con incremento dell'assegnazione dell'altro; nel secondo caso il rilascio di una nuova autorizzazione e contestuale riduzione dell'assegnazione dell'impianto originario che è stato oggetto di scissione. Anche questi casi comportano una modifica della NAT, cui il Comitato provvede

con apposita delibera previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dalle norme e previa approvazione da parte della Commissione Europea. In tutti i casi previsti, i gestori degli impianti interessati trasmettono apposita istanza di revisione dell'assegnazione.

L'aggiornamento della NAT è un passaggio propedeutico al rilascio annuale delle quote.

Con l'inizio del quarto periodo di trading dal 01/01/2021, la procedura per la revisione dell'assegnazione (e calcolo della nuova assegnazione per gli impianti EX-NOVO), subirà un notevole cambiamento, in quanto tutti i casi di revisione dell'assegnazione cui al D. Lgs. 30/2013, come già riportato in precedenza, saranno sostituiti da una nuova metodologia, basata sull'andamento del parametro dell'assegnazione (c.d. livello di attività) secondo quanto predisposto dal Regolamento Delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, *“che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”* e del Regolamento (UE) 2019/1842 *“recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività”*. Questo parametro sarà monitorato dal gestore attraverso un apposito piano (cfr. § 1.3.1, *Piano della metodologia di monitoraggio*).

1.3.3. Istruttorie Settore AVIO

Le caratteristiche peculiari dello schema ETS del settore aviazione (come disciplinato dal D.lgs. 30/2013 e poi dal D.lgs. 47/2020) sono le seguenti:

- il sistema si applica a tutti i voli che atterrano o decollano da aeroporti situati nell'UE¹, a prescindere dalla nazionalità della compagnia aerea;
- gli operatori aerei devono monitorare, e far verificare le loro emissioni, con un metodo standardizzato e definito a livello europeo. Essi devono sottoporre all'Autorità Nazionale Competente il piano di monitoraggio ai fini dell'approvazione dello stesso;
- la nazionalità dell'autorità di amministrazione è quella dello Stato di rilascio del Certificato di Operatore Aereo (COA) nel caso di operatori aerei comunitari; per gli operatori aerei di Paesi terzi si utilizza il criterio di “traffico prevalente” in Europa.

Nel caso di operatore aereo “nuovo entrante”, ovvero, un operatore individuato per la prima volta dalla Commissione Europea, previa la pubblicazione del Regolamento UE a cui

¹ All'interno dello Spazio Economico Europeo comprese le regioni Ultraperiferiche, ovvero, quei territori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea, ma situato al di fuori del continente europeo.

segue apposita Delibera, l'operatore è tenuto ad inviare all'ANC il primo piano di monitoraggio entro 60 giorni dalla sua individuazione

Nel caso, invece, di operatori aerei già operanti e già inclusi nel campo di applicazione della Direttiva ETS, gli stessi sono tenuti ad aggiornare annualmente il proprio piano di monitoraggio, qualora non si verificano modifiche *significative*. Mentre in caso di modifica del sistema di monitoraggio (modifica *significativa*) la documentazione opportunamente aggiornata deve essere inviata per l'approvazione dell'ANC entro 30 giorni dall'accertamento della modifica.

Nel primo quadrimestre di ogni anno, l'ANC è tenuta ad approvare la "Lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia" come previsto dall'art.4, comma 4, lettera o-bis del D.lgs. 30/2013. La lista è elaborata determinata sulla base dell'analisi, elaborazione e verifica dei dati estratti dall'*ETS Support Facility* di EUROCONTROL (data base online), della lista degli operatori aerei approvata ogni anno dalla Commissione Europea previa la pubblicazione di apposito Regolamento UE e dalla raccolta delle informazioni fornite dagli operatori stessi. L'Art. 34, comma 2 del D.lgs. 30/2013 stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno gli operatori aerei sono tenuti ad inviare all'ANC la comunicazione annuale delle emissioni verificata da ente terzo accreditato. Qualora gli operatori aerei ricadessero nella casistica dei piccoli emettitori (emissioni annue inferiori alle 25.000 tCO₂) sono previste delle procedure semplificate e sono tenuti ad inviare all'ANC la documentazione elaborata, ed automaticamente certificata, estrapolata dallo *small emitter tool* di Eurocontrol, come previsto dal Regolamento UE n. 600/2012.

L'Art. 32, comma 4 del D.lgs. 30/2013 stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno gli operatori aerei inclusi nel campo di applicazione devono restituire le quote di emissione in quantità uguale a quelle comunicate nel mese di marzo.

La restituzione avviene attraverso la piattaforma del Registro dell'Unione gestito da ISPRA. L'Art. 9, comma 3 del D.lgs. 30/2013 stabilisce che l'ANC rilascia, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno. L'attività di rilascio delle quote gratuite è subordinata ad una precedente fase di assegnazione regolamentata dall'*Articolo 3 sexies* della Direttiva 87/2003/CE.

Per gli operatori aerei è stato possibile presentare la richiesta di quote gratuite soltanto per due volte, da quando nel 2012 il settore aereo è stato inserito nel sistema EU ETS, una prima volta nell'anno 2011 per tutti gli operatori aerei e successivamente nel 2015 solo per talune categorie di operatori aerei (nuovi entranti ed operatori in forte crescita economica) per i quali è stato possibile richiedere l'assegnazione di quote gratuite da Riserva Speciale.

Al momento gli operatori aerei assegnatari di quote gratuite sono 40 di cui alla **Deliberazione n. 36/2011** del Comitato ETS "Assegnazione delle quote di emissioni di CO₂ a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi del dell'articolo 3 sexies del decreto legislativo 4 aprile 2006,

n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257". Conseguentemente, il 16 aprile 2014 la Commissione europea ha approvato il Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante *"modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale"*. Tale Regolamento ha introdotto una deroga temporanea agli obblighi della normativa ETS, riducendo il campo di applicazione ai soli voli all'interno del SEE (*spazio economico europeo*), relativamente al solo periodo 2013-2016. Tale riduzione ha avuto una diretta ripercussione sull'assegnazione delle quote, infatti, è stato necessario ricalcolare per ogni operatore aereo assegnatario il numero di quote spettanti, in riferimento ai soli voli coperti dal campo di applicazione: **Deliberazione n. 27/2014** *"Revisione dell'assegnazione delle quote di emissioni di CO2 a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia ai sensi del Regolamento (UE) n. 421/2014"*. Le disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) n. 421/2014 sono state ulteriormente estese attraverso l'approvazione del Regolamento (UE) 2017/2392 del 13 dicembre 2017 recante *modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021*.

Sistema ICAO- CORSIA

Negli ultimi anni la normativa europea specifica per il settore aereo è stata modificata varie volte ed è tutt'ora in fase di revisione per adattarla e farla convergere con le disposizioni dell'*Organizzazione internazionale dell'aviazione civile*. L'ICAO, il 6 ottobre 2016, in occasione della 39a sessione dell'Assemblea generale, ha adottato la *Risoluzione 39-3* che introduce un sistema globale di compensazione e riduzione del carbonio per il trasporto aereo internazionale detto sistema CORSIA (*Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation*), in base al quale gli operatori aerei con un eccesso di emissioni di riferimento dovranno acquistare le compensazioni per conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio da parte dell'aviazione civile internazionale a partire dal 2021. Il valore di riferimento verrà calcolato come media delle emissioni nel periodo 2019-2020. Il sistema si prefigge l'obiettivo di integrare le nuove tecnologie, i miglioramenti operativi e le misure infrastrutturali al fine di conseguire una crescita sostenibile nel trasporto aereo, oltre che l'obiettivo indicativo a lungo termine del settore di dimezzare, entro il 2050, le emissioni nette di CO2 rispetto ai livelli del 2005. L'Italia ha deciso di aderire al progetto sin dalla fase pilota.

L'implementazione dello schema CORSIA prevede un "approccio a fasi":

- 2021-2023 (fase pilota)

- la prima 2024-2026 (fase volontaria)
- la seconda 2027-2035, fase obbligatoria per tutti, fatta eccezione per quelli esentati (gli Stati che presentano un basso livello di attività nel settore dell'aviazione)

1.3.4. Disciplina degli impianti "opt-out"

La direttiva ETS (art. 27) prevede che gli Stati membri possano escludere dal Sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell'UE (EU ETS) gli impianti di dimensioni ridotte ("piccoli emettitori") con emissioni inferiori a 25 mila tonnellate CO₂ equivalenti l'anno, se comunicano alla Commissione europea le "Misure equivalenti" che intendono applicare ai piccoli emettitori nazionali, e se la Commissione accetta tali misure.

L'Italia ha usufruito di questa possibilità e, con la delibera 16/2013 dell'ANC, ha istituito un sistema nazionale dei piccoli emettitori. Tale sistema nazionale prevede regole più semplici per i piccoli emettitori rispetto al normale sistema ETS. Una di queste regole prevede l'istituzione del Registro Nazionale Piccoli Emettitori (RENAPE) in cui sono annotate, per ciascun impianto riconosciuto "Piccolo emettitore", le emissioni consentite e quelle effettive, oltre agli altri dati salienti dell'impianto.

L'iscrizione nel RENAPE avviene d'ufficio, a cura dell'ANC.

I piccoli emettitori in attività nel corso del 2016 sono stati 131, mentre originariamente erano 166. Ciò a causa di chiusure o sospensioni dell'attività emissiva, dovuta al calo dell'attività produttiva. Complessivamente, nell'anno 2015 gli impianti Piccoli Emettitori hanno emesso poco meno di 1,2 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente.

Le principali regole riguardanti i Piccoli Emettitori sono:

- Obbligo di comunicazione delle emissioni entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
- Obbligo di versamento all'erario, o di restituzione quote EUA, in caso di superamento delle emissioni consentite entro il 30 giugno degli anni:
 - 2015 - per le emissioni del biennio 2013/14
 - 2017 - per le emissioni del biennio 2015/16
 - 2019 - per le emissioni del biennio 2017/18
 - 2021 - per le emissioni del biennio 2019/20.
- Obbligo di comunicazione degli ampliamenti di impianto per ridefinire le emissioni consentite
- Obbligo di segnalazione della sospensione di attività nel caso sia prevista per più di dieci mesi consecutivi.

In attuazione dell'art. 38 del D.lgs. 30/2013, come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111, con la deliberazione 16/2013 l'ANC ha approvato le disposizioni inerenti il monitoraggio delle emissioni di gas serra. Il monitoraggio delle emissioni per tali impianti

viene infatti effettuato sulla base di disposizioni semplificate. In particolare la deliberazione 16/2013 del Comitato ETS (successivamente aggiornata con la deliberazione 22/2013 e deliberazione 25/2013), ha stabilito che i gestori degli impianti in "opt-out" redigono il Piano di monitoraggio semplificato, sulla base di apposito format da sottoporre all'ANC. In data 20 dicembre 2013 il Comitato ha approvato inoltre la deliberazione 26/2013 nella quale sono indicate le procedure per le comunicazioni dovute dai gestori degli impianti "opt-out".

In vista della IV fase ETS (2021-2030), la direttiva 2018/410/UE modifica l'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, confermando per i piccoli emettitori la possibilità di esclusione per emissioni inferiori alle 25.000 tonnellate l'anno. Viene inoltre aggiunto un articolo 27 bis, che prevede una possibilità di esclusione ancora più accentata rispetto all'articolo 27, per tutti gli impianti cosiddetti "piccolissimi emettitori", cioè con emissioni inferiori a 2.500 tonnellate l'anno o a 300 ore di funzionamento.

L'ANC ha conseguentemente predisposto una proposta per l'applicazione in Italia degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE così modificati (*MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 27 E 27 BIS DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE, PER IL PERIODO 2021 – 2030*), approvata con apposita delibera nella riunione del Consiglio direttivo del 1° agosto 2019, notificata formalmente alla Commissione europea sempre nel mese di agosto, nonché attraverso il portale DECLARE in data 30 settembre 2019.

1.3.5. Comunicazioni e verifiche

Comunicazione delle emissioni

Il D.lgs. 47/2020 prevede che ciascun impianto autorizzato produca entro il 31 marzo di ciascun anno, una comunicazione che riporti le tonnellate di emissioni di gas a effetto serra relative all'annualità precedente. Tale comunicazione è resa secondo un format prestabilito approvato dal Comitato ETS e viene trasmessa attraverso il portale ETS.

La c.d. "comunicazione delle emissioni" deve essere corredata da un attestato di verifica rilasciato da un ente di verifica accreditato a svolgere tale attività presso ACCREDIA. La comunicazione delle emissioni è compilata dal gestore sulla base del piano di monitoraggio delle emissioni dell'impianto approvato dall'ANC. Essa contiene tutti i dati e i calcoli predisposti per determinare le emissioni di gas a effetto serra emesse durante l'anno solare precedente.

Ai sensi dei regolamenti europei il gestore è anche tenuto ad iscrivere le emissioni nel Registro dell'Unione, presso cui detiene un conto di deposito gestito nella sezione nazionale del registro tenuta da ISPRA. Anche nel registro, le emissioni devono essere confermate da un verificatore accreditato per lo schema ETS al fine di poter essere considerate valide.

Sulla base delle emissioni comunicate, il gestore è tenuto entro il 30 aprile di ciascun anno a restituire un numero di quote uguale a quelle comunicate. Tali attività sono normalmente definite come *ciclo di compliance dell'EU ETS*.

La comunicazione delle emissioni è già controllata prima della sua trasmissione dall'ente di verifica che ne accerta la sua validità e, allo stato, non è previsto uno specifico protocollo di analisi da parte dell'Autorità Nazionale Competente.

Tuttavia, in vista dell'implementazione della IV fase, al fine di garantire un più alto grado di controllo anche sull'operato dei verificatori, come previsto dai Regolamenti UE 2066/2018 e 2067/2018, sarebbe opportuno sviluppare un protocollo di analisi e verifica sulla base di controlli di qualità dei dati forniti.

Comunicazioni sul miglioramento della metodologia di monitoraggio

Il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare ai sensi dell'art. 69 "*Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio*" introduce per gli impianti fissi presenti sul territorio l'invio della comunicazione sui miglioramenti alla metodologia di monitoraggio.

L'ANC in data 20/06/2014 ha approvato la Deliberazione 20/2014 recante la modalità per la comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio attraverso l'invio del "Modulo n. 7: comunicazione sui miglioramenti per gli impianti stazionari".

Il Regolamento (UE) n. 601/2012 evidenzia i due casi che comportano la comunicazione delle migliorie alle metodologie di monitoraggio.

In un primo caso gli operatori devono comunicare le modalità con cui intendono rettificare o hanno rettificato le non conformità e le raccomandazioni rilevate dal responsabile della verifica; in un secondo caso gli operatori devono controllare regolarmente ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del Regolamento 601/2012, se la metodologia di monitoraggio può essere migliorata, e riferire sui risultati e follow-up di tale valutazione.

Le comunicazioni sui miglioramenti inoltrate per indirizzare le raccomandazioni e le non conformità rilevate dal verificatore devono essere inviate entro il 30 giugno dell'anno in cui tali rilievi sono stati rilasciati dall'ente di verifica. Le comunicazioni sui miglioramenti di cui al secondo caso devono essere inviate in funzione della tipologia di impianto secondo il seguente calendario:

- per un impianto di categoria A, il 30 giugno, ogni quattro anni (per gli impianti di categoria A classificati a basse emissioni l'invio della comunicazione avviene esclusivamente in caso di presenza di non conformità rilevanti nella dichiarazione di verifica predisposta);
- per un impianto di categoria B, il 30 giugno, ogni due anni;
- per un impianto di categoria C, il 30 giugno, ogni anno.

Tuttavia, l'Autorità Competente se ritiene necessario può fissare una data alternativa per la trasmissione della comunicazione, purché non successiva al 30 settembre del medesimo anno. Tale comunicazione è resa attraverso il portale ETS con la presentazione dell'apposito modulo per l'approvazione dell'ANC ai sensi dei succitati regolamenti.

L'approvazione dei piani di miglioramento non è stata ancora disciplinata compiutamente ed è tra le attività che richiederanno la definizione di un protocollo standard per le modalità di verifica, valutazione e approvazione dei piani presentati.

Comunicazioni temporanea inapplicabilità, art. 23 Reg. 601/2012

Il Regolamento (UE) n. 601/2012 ai sensi dell'art. 23 prevede che se per motivi tecnici risulta temporaneamente impossibile applicare il livello indicato nel piano di monitoraggio per i dati relativi all'attività o per ciascun fattore di calcolo di un flusso di combustibile o materiale approvato dall'autorità competente, il gestore interessato applica il livello più elevato raggiungibile fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l'applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio. Il gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'autorità competente specificando le cause di deviazione dal livello, la metodologia di monitoraggio provvisoriamente adottata nonché le misure adottate ai fini del ripristino delle condizioni, comunicando anche il momento in cui sarà nuovamente applicato il livello specificato nel piano di monitoraggio autorizzato.

Regime tariffario

Il regime tariffario è attualmente normato dal Decreto 25 luglio 2016 recante “*Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS*”, che disciplina i costi delle attività di cui all'art. 41 del D.lgs. 30/2013, che sono a carico dei soggetti interessati.

Nel decreto vengono stabilite le tariffe e le relative modalità di versamento da parte dei suddetti operatori.

In particolare, il decreto tariffe prevede il pagamento:

- I. Per quanto previsto all'articolo 2, ogni anno gli operatori entro il 31 gennaio versano una tariffa pari a 250 euro.
- II. Per quanto previsto all'articolo 3, gli operatori versano una tariffa pari a 250 euro per approvazione/riesame dell'autorizzazione.
- III. Per quanto previsto all'articolo 4, gli operatori versano una tariffa pari a 62 euro per modifiche dell'autorizzazione e del piano di monitoraggio.

Il pagamento viene effettuato mediante versamento su conto corrente postale o su conto corrente bancario intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con imputazione al capitolo 2592, art. 22, capo 32.

Solo nel caso di pagamenti ex art. 2 effettuati in ritardo (dopo il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce la tariffa) l'operatore è tenuto ad eseguire anche il pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente.

Gli interessi devono essere calcolati per i giorni di ritardo, a partire dal 1° gennaio 2020, in misura dello 0,05% in ragione d'anno.

Si precisa che, con l'entrata in vigore del nuovo D.lgs. 47/2020, il sistema delle tariffe da applicare è in corso di revisione, sarà pertanto necessario aggiornare le verifiche e gli adempimenti riportati sulla base del nuovo sistema tariffario adottato.

Verifiche e ispezioni

Secondo la Direttiva 2003/87/CE gli operatori di impianti che sono inclusi nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione (UE ETS) in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra, rilasciata dall'Autorità competente pertinente, hanno il compito di monitorare e comunicare le emissioni che vengono annualmente validate da un verificatore indipendente e accreditato.

Il contenuto e la presentazione delle comunicazioni delle emissioni annuali sono stabiliti dall'articolo 67 dell'MRR e sono verificati da un verificatore accreditato conformemente al regolamento (UE) n. 2067/2018.

Nel corso del 2014 la Commissione europea è stata oggetto di un audit da parte della Corte di giustizia europea in merito alla corretta applicazione della Direttiva. Tale audit ha compreso l'ispezione anche presso le Autorità nazionali, tra cui il Comitato. L'audit presso

il Comitato si è svolto nel mese di marzo del 2014. Nella relazione conclusiva, è stata fatta la raccomandazione di attuare la massima diligenza nell'applicazione dell'ETS, da cui si è ritenuto che l'implementazione di un sistema di verifiche sia la modalità migliore per raggiungere questo scopo.

Durante il 7° e 8° *Compliance Forum* di Bruxelles la Commissione Europea e le varie Autorità Competenti hanno evidenziato l'esigenza di effettuare degli ulteriori controlli sulle comunicazioni delle emissioni annuali per poter individuare gli impianti che presentano dei rischi maggiori sul rispetto dei requisiti della direttiva ETS.

Per ridurre al minimo la differenza tra la somma delle emissioni riportate da tutti gli impianti e il numero corretto di emissioni sul territorio, la Commissione Europea ha proposto alle varie ANC il "*risk profiling tool aer review en*", uno strumento non vincolante, inteso a fornire un approccio metodologico per analizzare le comunicazioni delle emissioni in modo più sistematico e avere così una visione d'insieme sugli impianti che non riescono a comunicare le emissioni effettive.

Come definito nelle linee guida della Commissione Europa "*EU ETS Inspection*" del 6 novembre 2016, l'eventuale ispezione condotta dall'Autorità Competente, non dovrà sovrapporsi all'attività già svolta dal verificatore accreditato, al quale rimane la responsabilità di certificare le modalità di monitoraggio applicate in conformità del Regolamento UE n.601/2012.

Nel mese di dicembre 2017 è stato firmato l'Accordo di cooperazione tra il Ministero della transizione ecologica, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto e Unioncamere. Mediante questo accordo si prevede la "*Realizzazione di un sistema di supporto alla gestione delle attività ispettive e di controllo a carico dell'Autorità Nazionale Competente sulle comunicazioni e sugli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra rientranti nel sistema EU ETS*". Partendo da una modifica dell'iniziale file "*risk profiling tool aer review en*" proposto dalla commissione, è stata introdotta una procedura di "*risk assessment*", mediante la logica classica di valutazione del rischio nell'ambito ETS, che prevede l'individuazione di due tipologie di rischio:

- rischio intrinseco
- rischio di controllo

Ne segue la classificazione degli indicatori e la definizione di tre classi di rischio Alto, Medio o Basso che, attribuite ai vari impianti fissi, permette l'eventuale redazione di una pianificazione per un target di ispezioni annuali e procedure di "audit" in sede di ispezione. Questo sistema per la gestione informatizzata delle attività ispettive e di controllo prevede che vi sia un'ispezione, in primo luogo, di tipo documentale e solo in seconda istanza una visita ispettiva presso gli impianti che dovrà essere sempre comunicata ai gestori con il giusto anticipo specificando un eventuale elenco delle informazioni da rendere disponibili.

1.3.6. Regime sanzionatorio

Impianti stazionari

L'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 36 del D.lgs. 30/2013 e il relativo procedimento volto all'accertamento e alla contestazione dell'illecito, ai sensi della legge n. 689/1981, hanno evidenziato alcune criticità:

il decreto legislativo di recepimento n. 30/2013, prevede per l'ipotesi in cui venga esercitata un'attività soggetta ad ETS senza la prescritta autorizzazione l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa, di 100 euro (cfr. art. 36, comma 1, D.lgs. n. 30/2013). Analogamente, il comma 6, del predetto articolo 36, ma in questo caso anche la direttiva ETS all'art. 16 comma 3, sanziona il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un ammontare di quote di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate in atmosfera con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ogni quota non restituita. E' opportuno evidenziare che la normativa, nel caso di omessa restituzione (art. 36, comma 6), non disciplina l'ipotesi in cui vi sia stato un mero ritardo dell'operatore, ovvero non è contemplata l'ipotesi (palesamente meno grave) in cui il gestore restituisce le quote oltre il termine di scadenza pur disponendo sul conto di un numero di quote sufficiente per adempiere all'obbligo nel rispetto dei termini previsti.

Il D.lgs. 47/2020 prevede per l'ipotesi in cui venga esercitata un'attività soggetta ad ETS senza la prescritta autorizzazione l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa, di 100 euro. In caso di dichiarazione spontanea all'ANC, la sanzione prevista è ridotta ad importi da 5.000 euro a 50.000 euro.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'ANC effettua una stima delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione.

Il gestore che abbia esercitato senza la prescritta autorizzazione è tenuto a restituire un numero di quote di emissione pari alla differenza tra le emissioni rilasciate e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito o pari al numero di quote rilasciate nel caso di impianti non beneficiari di quote assegnate a titolo gratuito.

Operatori aerei

Ogni anno nel mese di febbraio, la Commissione europea pubblica *l'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo*".

A livello nazionale il D.lgs. 30/2013 come modificato dal D.lgs. n.111 del 2 Luglio 2015, ha inserito tra i compiti dell'ANC il seguente:

“o -bis) il Comitato ha il compito di redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) ;”

La pubblicazione della Deliberazione dell'ANC con la quale si provvede alla formalizzazione del campo di applicazione per l'anno in corso di svolgimento è di fondamentale importanza poiché definisce ed elenca gli operatori aerei che devono ottemperare alla normativa ETS, in riferimento alle emissioni prodotte nell'anno precedente. Il D.lgs. 47/2020 prevede per l'ipotesi in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia non presenti il Piano di monitoraggio entro i termini previsti (art. 10 del D.lgs.) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata, di 100 euro. In caso di dichiarazione spontanea all'ANC o di invio fuori termine della documentazione, l'invio deve comunque avvenire entro il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale è scaduto il termine, la sanzione prevista è ridotta ad importi da 5.000 euro a 50.000 euro.

Ai fini dell'applicazione della sanzione l'ANC effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.

L'operatore aereo che non abbia presentato il piano di monitoraggio entro i termini previsti è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito o pari al numero di quote rilasciate e non monitorate nel caso di operatori aerei non beneficiari di quote assegnate a titolo gratuito.

L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indichi nel piano di monitoraggio il luogo dove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi all'attuazione del D.lgs. 47/2020, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento è accertato.

1.3.7. Strumenti in uso: Modulistica e allegati tecnici

Tutte le istanze di parte e le comunicazioni ufficiali previste nel sistema ETS, devono essere presentate secondo standard definiti a livello comunitario, come adattati ed approvati dalla competente Autorità nazionale. Nel seguito si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco dei principali moduli in uso, disponibili sul portale Web.




FIG. 2 – *Modulistica on line: screenshot*

A seguito della recente evoluzione normativa, sarà necessario prevedere il riesame di tutta la modulistica in uso, sia in ragione del recepimento della modulistica standard aggiornata definita a livello comunitario che per adeguare/integrare la modulistica definita a livello nazionale all'evoluzione del contesto normativo e dei nuovi adempimenti previsti.

Inoltre, in relazione alle ulteriori analisi e valutazioni proposte per l'avvio della IV fase, è prevista la definizione di apposite check list e format per la standardizzazione delle procedure di analisi e verifica come previste nel nuovo ordinamento.

1.3.8. Portale EU ETS Italia

Il Comitato ETS si è avvalso del supporto logistico e organizzativo del Ministero della transizione ecologica al fine di sviluppare un nuovo portale nazionale per la gestione del sistema ETS italiano. Il nuovo strumento informatico è stato sviluppato con l'obiettivo di fornire un adeguato supporto al lavoro del Comitato stesso nella gestione delle attività rivolte agli operatori e al pubblico, consentendo l'accesso ai soggetti interessati, nonché la razionalizzazione e organizzazione dei dati e delle informazioni in un unico archivio centralizzato, mantenendo i necessari standard richiesti per le procedure amministrative e garantendo al contempo la trasparenza nei confronti degli utilizzatori finali.




FIG. 3 – Accesso al Portale EU ETS Italia: screenshot

Il Portale web, all'indirizzo www.ets.minambiente.it, entrato in funzione nel 2017 per gli adempimenti annuali relativi alle Comunicazioni emissioni e pagamento tariffe, nel corso del 2019 ha previsto l'estensione delle funzionalità al complesso dei procedimenti del Sistema ETS, ed è stato recentemente implementato per fornire supporto agli adempimenti necessari all'avvio della IV fase del Sistema ETS, in particolare per la raccolta dati².

Dall'8 dicembre 2019 è stato formalmente avviato il sistema per la presentazione on line di tutte le istanze³.

Il Portale, ancora in corso di adeguamento/implementazione per rispondere pienamente alle esigenze istruttorie e degli operatori del settore, consente di condurre, tra le altre, le seguenti attività:

- Fornire un adeguato servizio di assistenza e supporto a tutti gli utenti del sistema, in merito alla modalità di accreditamento al sistema, alle criticità nel processo di autenticazione, alla trasmissione delle istanze, alle procedure riferite alle varie scrivanie telematiche e ai pagamenti elettronici previsti dal decreto tariffe;
- Permettere l'accesso al sistema consentito agli utenti interni (Comitato ETS, ISPRA) ed esterni (Gestori delle aziende e Responsabili degli Organismi accreditati);

² La raccolta dati NIMs, prevista dall'art. 11 della Direttiva 2003/87/CE, è disposta dal Regolamento UE 331/2019.

³ Come da delibera n. 164/2019 "Completamento dell'attivazione del nuovo portale ETS e dismissione del portale AGES"

- Raccogliere e rendere disponibili in modalità elettronica le informazioni e i dati relativi a impianti stazionari, impianti “Piccoli emettitori” e operatori aerei;
- Tenere traccia della gestione ed analisi delle istanze relative a:
 - Modifiche sostanziali e non sostanziali dell’ autorizzazione
 - Piano di monitoraggio
 - Comunicazione delle emissioni;
 - Revisione dell’ assegnazione, ecc.
- Protocollare automaticamente le istanze presentate dagli operatori;
- Disporre di un’ area per la gestione del Contenzioso, in caso di mancato rispetto da parte degli operatori della normativa vigente;
- Consentire lo scambio di informazioni con ISPRA (Responsabile della gestione dell’inventario nazionale dei dati sui gas serra e della Sezione Nazionale del Registro Europeo ETS);
- Consentire l’ adeguamento delle informazioni anagrafiche dei soggetti interessati, grazie al collegamento con il Registro Nazionale delle Imprese;
- Garantire standard di sicurezza più elevati per tutti i soggetti coinvolti. L’ accesso al sistema avverrà attraverso un documento di riconoscimento digitale come una CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
- Permettere la gestione dei versamenti effettuati dagli operatori in applicazione del Decreto 26 luglio 2016 (Decreto tariffe).

A titolo esemplificativo si riporta il sinottico relativo alla presentazione delle istanze di autorizzazione alle emissioni.

AUTORIZZAZIONE (IMPIANTI)


- AUT - Nuova Domanda di autorizzazione**
Art. 14 del D.lgs. 30/2013
- VAR - Modifica Autorizzazione e/o Piano di Monitoraggio**
Art. 16 del D.lgs. 30/2013
Modifiche all'impianto e del gestore e aggiornamento del Piano di Monitoraggio
 - Pagamenti**
 - ▶ Tariffa (Art.4 comma 1 del D.M. 25 luglio 2016) € 62,00
Distinta versamento tariffa per approvazione/riesame/modifiche dell'autorizzazione e del Piano di monitoraggio
- MID - Modifica identità del gestore**
- NGI - Nuovo gestore di impianto autorizzato**
- MNF - Modifica alla natura o al funzionamento**
- ACP - Ampliamento della capacità**
- RCP - Riduzione della capacità**
- MMM - Modifica Metodologia di monitoraggio**
- AGI - Aggiornamento anagrafica Gestore / Impianto**
- AGI2 - Aggiornamento anagrafica Gestore / Impianto**
- REV - Revoca Autorizzazione**
Artt.17-24 del D.lgs. 30/2013
Comunicazione di cessazione totale di attività o uscita campo applicazione
 - Documenti da inviare**
 -  *Impianto stazionario*
 - ▶ NE&C
- CXT - Cessazione totale di attività**
- UCA - Richiesta di uscita dal campo di applicazione**
- TMC - Trasmissione piano di monitoraggio in seguito a comunicazione di modifica/ampliamento/riduzione/anagrafica**

FIG. 4 – Portale EU ETS Italia: screenshot quadro sinottico istanze autorizzazione

1.4. Finalità dei servizi di supporto e approccio metodologico

Sulla base del contesto sopra delineato e conformemente alle esigenze manifestate dall'Amministrazione, l'obiettivo generale del servizio proposto è il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Nello specifico, i servizi di assistenza e di supporto si tradurranno in azioni volte a:

- ✓ completare in maniera congruente tutte le attività connesse allo svolgimento della fase III ETS nei termini previsti;
- ✓ ottimizzare, informatizzare ed armonizzare le procedure per preparare il sistema ETS nel suo insieme, e il Comitato ETS, all'avvio della fase IV, nel 2021;

- ✓ fornire attività istruttoria a supporto del Comitato ETS e assistenza per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;
- ✓ fornire assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea ed ai tavoli tecnici dell'Unione europea;
- ✓ favorire l'ottimizzazione dei processi di programmazione, monitoraggio e informazione di competenza dell'ANC definendone e supportandone il sistema di reporting.

L'erogazione dei servizi di assistenza e supporto dovrà da un lato assicurare la necessaria continuità per il completamento dei procedimenti ancora *in itinere* per la chiusura della terza fase e, dall'altro, definire e supportare tempestivamente tutte le attività necessarie per ottimizzare, informatizzare e armonizzare le procedure per preparare il sistema ETS nel suo insieme, e il Comitato ETS, all'avvio della fase IV.

L'approccio metodologico proposto per la realizzazione del servizio di assistenza e supporto prevede, in relazione all'avvio della IV fase del sistema EU ETS e all'insediamento dell'ANC, una fase preliminare di analisi e messa a punto degli strumenti organizzativi e operativi a supporto delle attività di assistenza che saranno realizzate con continuità in favore dell'Amministrazione nella fase *on going*.

Nella figura seguente, si riporta uno schema a blocchi per rappresentare sinteticamente la fase di *start up* e la *fase on going*, evidenziando le diverse attività previste per ciascuna fase e le attività che riguarderanno, invece, trasversalmente entrambe le fasi compresa la gestione, verifica e reporting del servizio, come sarà meglio dettagliato nel seguito.



FIG. 5 – Approccio metodologico per la realizzazione del servizio di assistenza e supporto

Il livello di conoscenza del contesto organizzativo e operativo di riferimento per l'esecuzione del servizio acquisito dalla Sogesid S.p.A. nel corso della pluriennale esperienza presso l'Amministrazione consentirà di ridurre al minimo i tempi per la messa a regime del servizio.

2. Descrizione dei servizi

Nel seguito vengono descritte le attività di assistenza tecnica che saranno fornite per tutta l'articolazione temporale del servizio, prevedendo una pianificazione dell'azione di consulenza tecnica e supporto che garantisca il rispetto delle scadenze previste, sia nello svolgimento "ordinario" delle istruttorie che in relazione agli adempimenti necessari e relativo calendario per la transizione dal terzo al quarto periodo del Sistema ETS.

Particolare attenzione è posta inoltre all'avvicendamento dell'Autorità Nazionale Competente, come ridefinita dal D.lgs. 47/2020, prevedendo una fase di start up dedicata al supporto necessario per il passaggio di consegne e l'insediamento e l'organizzazione delle attività del nuovo Comitato.

Nelle linee di attività per l'assistenza specialistica tecnica e giuridica, la *fase on going* del servizio, in relazione alla IV fase sono riportati sia gli adeguamenti necessari alle attività che le possibili linee di sviluppo e ottimizzazione delle attività. Nella pagina successiva si riporta un cronoprogramma relativo alle fasi ed attività come complessivamente previste nel periodo (FIG. 6).

In relazione alle tempistiche di realizzazione dei servizi è opportuno sottolineare che, rispetto a quanto previsto sulla base della normativa nazionale e comunitaria, si sono registrati ritardi nell'attuazione compiuta sia delle previsioni del D. Lgs. 47/2020, sia relativamente alla partenza della IV fase dell'ETS, in relazione alla definizione delle modalità, procedure e scadenze relative alle assegnazioni per l'anno 2021 e per tutto il periodo 2021-2025. L'attuazione della IV fase ETS, infatti, prevede una modifica sostanziale delle modalità di assegnazione, nonché dei parametri di riferimento relativi a tale assegnazione. Inoltre, rispetto alla III fase, è stato modificato il paradigma di base per la modifica delle assegnazioni, mettendo in campo una ulteriore raccolta dati annuale relativa ai livelli di attività degli impianti. I moduli per la raccolta di tali dati sono stati resi disponibili con ritardo rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la scadenza per l'invio da parte degli operatori e, di conseguenza, gli adempimenti e le attività conseguenti hanno subito uno slittamento.

In relazione a tali imprevedibili ritardi è stato necessario rimodulare le tempistiche e la tipologia di assistenza necessarie alla committenza.

2.1. Assistenza tecnica per gli adempimenti previsti nella transizione dal III al IV periodo

Completamento istruttorie assegnazione quote terzo periodo

Le istanze di revisione dell'assegnazione quote per il terzo periodo potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020 e, per gli impianti interessati, continuano a valere le

metodologie di cui alla Decisione 2011/278/UE, pertanto si dovrà procedere al completamento delle istruttorie relative nel minor tempo possibile, al fine di notificare le modifiche dell'assegnazione entro il mese di **gennaio 2021**, consentendo il rilascio delle quote spettanti per il terzo periodo entro il **28 febbraio 2021**. E' comunque realistico ipotizzare che vi possano essere presentazioni di istanze sino al 31 dicembre 2021, riferite ad impianti interessati da modifiche avvenute entro il 31 dicembre 2020.

E' importante evidenziare che nel periodo non saranno presentate istanze di cessazione parziale, in quanto non influenti sull'assegnazione quote 2021, ad esclusione di eventuali comunicazioni trasmesse dai gestori relative agli anni precedenti al 2020. Questi casi potrebbero comportare degli indebiti rilasci.

Relativamente a tali attività, le tempistiche previste sono state rispettate.

	ATTIVITÀ	avvio	scadenza	durata	Mese											
					ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21
1	START UP	01/08/2020	31/12/2020	152	[Gantt chart for START UP: 152 hours from Aug 2020 to Dec 2020]											
1.2	Rilevazione esigenze e condivisione priorità	01/08/2020	31/08/2020	30	[Gantt chart for 1.2: 30 hours in Aug 2020]											
1.3	Definizione/aggiornamento di procedure/strumenti	20/08/2020	15/10/2020	56	[Gantt chart for 1.3: 56 hours from Aug 2020 to Oct 2020]											
1.4	Diffusione procedure	15/10/2020	15/11/2020	31	[Gantt chart for 1.4: 31 hours from Oct 2020 to Nov 2020]											
1.5	Affiancamento e supporto all'attuazione	01/11/2020	30/11/2020	29	[Gantt chart for 1.5: 29 hours in Nov 2020]											
1.6	Comunicazione, formazione ed eventi	15/11/2020	31/12/2020	46	[Gantt chart for 1.6: 46 hours from Nov 2020 to Dec 2020]											
2	Completamento e chiusura III Fase ETS	01/08/2020	30/06/2021	333	[Gantt chart for 2: 333 hours from Aug 2020 to Jun 2021]											
2.1	Passaggio consegne e archiviazione dati ex ANC	15/10/2020	30/06/2021	258	[Gantt chart for 2.1: 258 hours from Oct 2020 to Jun 2021]											
2.2	Svolgimento istruttorie in itinere	01/08/2020	30/06/2021	333	[Gantt chart for 2.2: 333 hours from Aug 2020 to Jun 2021]											
2.3	Completamento adempimenti III Fase	15/03/2021	30/06/2021	107	[Gantt chart for 2.3: 107 hours from Mar 2021 to Jun 2021]											
3	Avvio IV fase	15/09/2020	30/06/2021	288	[Gantt chart for 3: 288 hours from Sep 2020 to Jun 2021]											
3.1	Adempimenti propedeutici	15/09/2020	30/06/2021	288	[Gantt chart for 3.1: 288 hours from Sep 2020 to Jun 2021]											
4	IV fase	30/06/2021	30/04/2022	304	[Gantt chart for 4: 304 hours from Jun 2021 to Apr 2022]											
4.1	Svolgimento istruttorie e adempimenti IV fase	30/06/2021	30/04/2022	304	[Gantt chart for 4.1: 304 hours from Jun 2021 to Apr 2022]											
5	On going	01/08/2020	30/11/2022	851	[Gantt chart for 5: 851 hours from Aug 2020 to Nov 2022]											
5.1	assistenza tecnica specialistica	01/08/2020	30/11/2022	851	[Gantt chart for 5.1: 851 hours from Aug 2020 to Nov 2022]											
5.2	assistenza giuridica specialistica	01/08/2020	30/11/2022	851	[Gantt chart for 5.2: 851 hours from Aug 2020 to Nov 2022]											
5.3	assistenza attività di normazione europea e tavoli tecnici	01/08/2020	30/11/2022	851	[Gantt chart for 5.3: 851 hours from Aug 2020 to Nov 2022]											
5.4	gestione sistema di reporting	01/08/2020	30/11/2022	851	[Gantt chart for 5.4: 851 hours from Aug 2020 to Nov 2022]											
6	Gestione, monitoraggio e reporting del Servizio	01/08/2020	30/11/2022	851	[Gantt chart for 6: 851 hours from Aug 2020 to Nov 2022]											
6.1	Pianificazione delle attività e strumenti di monitoraggio	01/08/2020	10/09/2020	40	[Gantt chart for 6.1: 40 hours in Aug 2020]											
6.2	Monitoraggio	20/08/2020	30/11/2022	832	[Gantt chart for 6.2: 832 hours from Aug 2020 to Nov 2022]											

FIG. 6A – Articolazione temporale del servizio – aggiornamento (Prima annualità)

	ATTIVITÀ	avvio	scadenza	durata	Mese											
					ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22
1	START UP	01/08/2020	31/12/2020	152												
1.2	Rilevazione esigenze e condivisione priorità	01/08/2020	31/08/2020	30												
1.3	Definizione/aggiornamento di procedure/strumenti	20/08/2020	15/10/2020	56												
1.4	Diffusione procedure	15/10/2020	15/11/2020	31												
1.5	Affiancamento e supporto all'attuazione	01/11/2020	30/11/2020	29												
1.6	Comunicazione, formazione ed eventi	15/11/2020	31/12/2020	46												
2	Completamento e chiusura III Fase ETS	01/08/2020	30/06/2021	333												
2.1	Passaggio consegne e archiviazione dati ex ANC	15/10/2020	30/06/2021	258												
2.2	Svolgimento istruttorie in itinere	01/08/2020	30/06/2021	333												
2.3	Completamento adempimenti III Fase	15/03/2021	30/06/2021	107												
3	Avvio IV fase	15/09/2020	30/06/2021	288												
3.1	Adempimenti propedeutici	15/09/2020	30/06/2021	288												
4	IV fase	30/06/2021	30/04/2022	304												
4.1	Svolgimento istruttorie e adempimenti IV fase	30/06/2021	30/04/2022	304												
5	On going	01/08/2020	30/11/2022	851												
5.1	assistenza tecnica specialistica	01/08/2020	30/11/2022	851												
5.2	assistenza giuridica specialistica	01/08/2020	30/11/2022	851												
5.3	assistenza attività di normazione europea e tavoli tecnici	01/08/2020	30/11/2022	851												
5.4	gestione sistema di reporting	01/08/2020	30/11/2022	851												
6	Gestione, monitoraggio e reporting del Servizio	01/08/2020	30/11/2022	851												
6.1	Pianificazione delle attività e strumenti di monitoraggio	01/08/2020	10/09/2020	40												
6.2	Monitoraggio	20/08/2020	30/11/2022	832												

FIG. 7B – Articolazione temporale del servizio – aggiornamento (Seconda annualità)

	ATTIVITÀ	avvio	scadenza	durata	ago-22	set-22	ott-22	nov-22
1	START UP	01/08/2020	31/12/2020	152				
1.2	Rilevazione esigenze e condivisione priorità	01/08/2020	31/08/2020	30				
1.3	Definizione/aggiornamento di procedure/strumenti	20/08/2020	15/10/2020	56				
1.4	Diffusione procedure	15/10/2020	15/11/2020	31				
1.5	Affiancamento e supporto all'attuazione	01/11/2020	30/11/2020	29				
1.6	Comunicazione, formazione ed eventi	15/11/2020	31/12/2020	46				
2	Completamento e chiusura III Fase ETS	01/08/2020	30/06/2021	333				
2.1	Passaggio consegne e archiviazione dati ex ANC	15/10/2020	30/06/2021	258				
2.2	Svolgimento istruttorie in itinere	01/08/2020	30/06/2021	333				
2.3	Completamento adempimenti III Fase	15/03/2021	30/06/2021	107				
3	Avvio IV fase	15/09/2020	30/06/2021	288				
3.1	Adempimenti propedeutici	15/09/2020	30/06/2021	288				
4	IV fase	30/06/2021	30/04/2022	304				
4.1	Svolgimento istruttorie e adempimenti IV fase	30/06/2021	30/04/2022	304				
5	On going	01/08/2020	30/11/2022	851				
5.1	assistenza tecnica specialistica	01/08/2020	30/11/2022	851				
5.2	assistenza giuridica specialistica	01/08/2020	30/11/2022	851				
5.3	assistenza attività di normazione europea e tavoli tecnici	01/08/2020	30/11/2022	851				
5.4	gestione sistema di reporting	01/08/2020	30/11/2022	851				
6	Gestione, monitoraggio e reporting del Servizio	01/08/2020	30/11/2022	851				
6.1	Pianificazione delle attività e strumenti di monitoraggio	01/08/2020	10/09/2020	40				
6.2	Monitoraggio	20/08/2020	30/11/2022	832				

FIG. 8C – Articolazione temporale del servizio – aggiornamento fino a novembre 2022

	ATTIVITÀ	avvio	scadenza	durata	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23
1	START UP	01/08/2020	31/12/2020	152						
1.2	Rilevazione esigenze e condivisione priorità	01/08/2020	31/08/2020	30						
1.3	Definizione/aggiornamento di procedure/strumenti	20/08/2020	15/10/2020	56						
1.4	Diffusione procedure	15/10/2020	15/11/2020	31						
1.5	Affiancamento e supporto all'attuazione	01/11/2020	30/11/2020	29						
1.6	Comunicazione, formazione ed eventi	15/11/2020	31/12/2020	46						
2	Completamento e chiusura III Fase ETS	01/08/2020	30/06/2021	333						
2.1	Passaggio consegne e archiviazione dati ex ANC	15/10/2020	30/06/2021	258						
2.2	Svolgimento istruttorie in itinere	01/08/2020	30/06/2021	333						
2.3	Completamento adempimenti III Fase	15/03/2021	30/06/2021	107						
3	Avvio IV fase	15/09/2020	30/06/2021	288						
3.1	Adempimenti propedeutici	15/09/2020	30/06/2021	288						
4	IV fase	30/06/2021	30/04/2022	304						
4.1	Svolgimento istruttorie e adempimenti IV fase	30/06/2021	30/04/2022	304						
5	On going	01/08/2020	21/05/2023	1023						
5.1	assistenza tecnica specialistica	01/08/2020	21/05/2023	1023						
5.2	assistenza giuridica specialistica	01/08/2020	21/05/2023	1023						
5.3	assistenza attività di normazione europea e tavoli tecnici	01/08/2020	21/05/2023	1023						
5.4	gestione sistema di reporting	01/08/2020	21/05/2023	1023						
6	Gestione, monitoraggio e reporting del Servizio	01/08/2020	21/05/2023	1023						
6.1	Pianificazione delle attività e strumenti di monitoraggio	01/08/2020	10/09/2020	40						
6.2	Monitoraggio	20/08/2020	21/05/2023	1004						

FIG. 9D – Articolazione temporale del servizio – aggiornamento fino al 21 maggio 2023

Preparazione alla quarta fase

Approvazione Piani della Metodologia di Monitoraggio (PMM): al fine di procedere con gli adempimenti previsti per le assegnazioni per la quarta fase, dovranno essere approvati i Piani della Metodologia di Monitoraggio presentati. Poiché tali piani interessano la suddivisione in sottoimpianti e, quindi, il calcolo del livello di attività, cioè del parametro principale del calcolo delle assegnazioni annuali, la loro approvazione deve avvenire entro la fine del 2020, così come stabilito dai regolamenti comunitari.

Definizione delle modalità di trasmissione dei moduli per l'aggiornamento dei livelli di attività (ALC): come menzionato in premessa, le metodologie per la definizione delle modifiche dell'assegnazione per la IV fase, sono basate sulla rilevazione delle modifiche dei livelli di attività, ovvero dei livelli produttivi, a livello di sotto-impianto per ogni singolo impianto soggetto ad ETS avente diritto ad assegnazione gratuita di quote di emissione. Tale modifica determina una complessiva revisione delle attività e procedure connesse con la revisione delle assegnazioni che avverrà, per gli impianti esistenti mediante una raccolta dati annuale sulla base di formati definiti dalla Commissione UE e distribuiti dagli Stati Membri. Tali formati, nella loro configurazione definitiva, sono stati resi disponibili solo nel mese di marzo 2021. Tutti gli adempimenti connessi e conseguenti, pertanto, inclusa la definizione delle procedure informatiche per la loro ricezione, hanno subito uno slittamento di oltre due mesi.

Definizione e svolgimento procedure di analisi dei moduli per l'aggiornamento dei livelli di attività (ALC): in parallelo al processo di ricezione dei moduli ALC occorre sviluppare le procedure per la loro approvazione, dal momento che a valle della ricezione dei moduli da parte degli operatori ETS, sarà necessario procedere all'analisi puntuale dei circa 1000 moduli che saranno raccolti per la prima volta e procedere al loro confronto rispetto ai dati relativi al periodo 2014-2018 al fine di stabilire se sia necessario o meno un aggiustamento dell'assegnazione e al calcolo dell'assegnazione.

Calcolo assegnazione preliminare e definitiva agli impianti esistenti: qualora la Commissione presenti ulteriori osservazioni sulla documentazione trasmessa per il calcolo dell'assegnazione agli impianti esistenti, si dovrà procedere all'istruttoria delle relative pratiche, alla loro trasmissione ai gestori e all'analisi delle risposte.

Successivamente all'approvazione da parte della Commissione delle assegnazioni iniziali effettuate, dovrà essere predisposta la Decisione sulle assegnazioni preliminari da parte della Commissione, a seguito della quale viene avviato il calcolo per l'eventuale applicazione del *Cross Sectoral Correction Factor* e assegnazione definitiva conseguente. Le tempistiche per la conclusione di tale processo erano stimate per giugno 2021, tuttavia in conseguenza dello slittamento dei tempi sulle assegnazioni preliminari (previste per dicembre 2020 e pubblicate in febbraio 2021), si prevede che anche la definizione delle assegnazioni definitive subirà un ritardo, al momento, stimabile.

Predisposizione rilascio quote 2021: sulla base delle assegnazioni definitive di cui sopra nonché dei moduli relativi alla modifica dei livelli di attività già citati (che saranno inviati entro la metà del mese di giugno 2021 e dovranno, poi, essere vagliati), sarà necessario definire le tabelle di assegnazione definitiva degli impianti. Sulla base delle tempistiche per la ricezione dei moduli ALC, si stima che sarà necessario procedere per priorità al rilascio delle quote agli impianti e che il processo potrà dirsi concluso, solo nell'ultimo quarto del 2021. Come da prassi, inoltre, occorrerà predisporre l'elenco degli impianti per i quali il rilascio non può essere effettuato. Ovvero gli impianti individuati nelle seguenti categorie:

- impianti per i quali i gestori non hanno comunicato il pagamento della tariffa annuale;
- impianti per i quali i gestori hanno comunicato un'interruzione delle attività e non vi è la ripartenza;
- impianti per i quali i gestori hanno comunicato una cessazione totale delle attività e la pratica è ancora in fase istruttoria;
- impianti per i quali risultano aperte delle istruttorie tali da impedire il rilascio in via cautelativa (ad es. impianti interessati da sanzioni);
- elenco degli impianti per i quali i gestori hanno comunicato, prima del 31 marzo, di aver registrato un abbassamento del livello di attività tale da poter implicare la revisione dell'assegnazione.

Completato l'elenco degli impianti di cui ai punti precedenti, per i quali il rilascio sarà sospeso fino a conclusione dell'istruttoria, si potrà procedere al rilascio delle quote per tutti gli altri impianti, sulla base delle tempistiche di cui sopra. Per gli anni dal 2022 in poi, invece, tale rilascio dovrà avvenire entro il **28 febbraio**. Si dovrà poi prevedere periodicamente la predisposizione del rilascio per gli impianti di cui ai punti precedenti per i quali l'istruttoria sarà conclusa, con l'obiettivo di **concludere i rilasci entro la seconda metà del mese di aprile**.

Relazione art.21 e relazione al parlamento

Entro il **30 giugno** dovrà essere predisposta la relazione annuale da comunicare alla Commissione attraverso il caricamento sul portale. Poiché tale relazione contiene dati che interessano l'anno precedente, può essere compilata in diversi momenti, ad esempio:

- la parte relativa alle assegnazioni e rilasci, sanzioni e altre informazioni potrà essere compilata appena è reso disponibile sul portale della Commissione l'apposito *draft*;
- la parte relativa alle emissioni, potrà essere avviata solo successivamente al 31 marzo, in quanto solo da tale data le comunicazioni saranno disponibili.

Per l'invio ufficiale occorre l'approvazione del Consiglio Direttivo, di conseguenza è opportuno prevedere la chiusura della relazione **entro il 10 giugno** per rispettare le tempistiche previste per gli adempimenti. La relazione alla Commissione comprende molte informazioni ricomprese anche nella relazione al Parlamento, pertanto è opportuna una elaborazione contestuale delle relazioni.

2.2. Start up

In considerazione della complessità delle attività da porre in essere in relazione all'insediamento e organizzazione delle attività dell'Autorità Nazionale Competente, come ridefinita dal D.lgs. 47/2020, nonché per l'avvio della IV fase del sistema ETS che prevedrà un periodo di transizione in cui dovranno coesistere due diversi regimi, parallelamente all'assistenza tecnica per lo svolgimento delle istruttorie *in itinere*, sarà necessario prevedere un periodo di *start up* di circa quattro mesi in cui saranno definite e pianificate le attività per l'avvio del nuovo sistema nel IV periodo, secondo la seguente articolazione per fasi. Mancando, tuttavia, i decreti attuativi delle previsioni del D. Lgs. 47/2020 il periodo transitorio, stimato in circa 4 mesi, sta subendo, anch'esso, notevoli ritardi che, al momento, non possono essere stimati.

Rilevazione delle esigenze e condivisione delle priorità di intervento

Nella prima fase sarà condotta un'analisi preliminare finalizzata a rilevare le diverse esigenze di definizione/aggiornamento delle procedure e degli strumenti.

A conclusione di tale ricognizione, le risultanze dell'analisi saranno illustrate ai referenti dell'Amministrazione al fine di condividere le priorità di intervento e avviare la fase operativa di redazione/aggiornamento delle procedure e di progettazione degli strumenti operativi.

Definizione e aggiornamento di procedure e strumenti operativi

Coerentemente con le priorità individuate nella prima fase, saranno elaborate nuove procedure o aggiornate quelle esistenti e individuate le possibili linee di evoluzione dei relativi strumenti informatici. La predisposizione di procedure e strumenti avverrà in stretta collaborazione con l'Amministrazione e gli output individuati saranno rappresentati in documenti presentati su supporto cartaceo e informatico. In particolare, le procedure saranno rappresentate anche attraverso diagrammi di flusso. I risultati dei singoli interventi saranno sintetizzati attraverso una relazione illustrativa degli obiettivi dell'intervento, delle attività realizzate e degli output prodotti. Tutte le possibili linee di sviluppo di procedure e strumenti informatici saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione.

Per far fronte al prolungamento della fase transitoria che, contrariamente a quanto ipotizzato, sta perdurando ben oltre i 4 mesi inizialmente previsti, è stato ed è, altresì,

necessario sviluppare e definire procedure temporanee volte alla armonica distribuzione di compiti e responsabilità, nonché a gestire il flusso informativo tra l'autorità competente che, in regime di *prorogatio*, continua ad operare e la struttura e le responsabilità istruttorie delineate nel D. Lgs. 47/2020, l'amministrazione e il servizio tecnico specialistico.

Diffusione delle procedure ai soggetti coinvolti nell'attuazione dei procedimenti

A seguito dell'introduzione di nuove procedure o strumenti, la Sogesid S.p.A. curerà la loro diffusione a tutti i soggetti interessati attraverso:

- la redazione di note informative e istruzioni per l'utilizzo degli strumenti destinati al personale coinvolto nell'attuazione dei procedimenti di autorizzazione;
- il supporto al processo di comunicazione delle innovazioni introdotte (ad esempio, con pubblicazione on line sul portale e pagine web del MiTE dedicate);
- la rilevazione degli eventuali chiarimenti necessari e la predisposizione di note di approfondimento e risposta ai quesiti più comuni (FAQ).

Affiancamento e supporto all'attuazione delle procedure e all'utilizzo degli strumenti

Al fine di favorire l'adozione delle nuove procedure/strumenti, su richiesta dell'Amministrazione potranno essere realizzati seminari informativi interni ed esterni e workshop di approfondimento rivolti agli operatori del settore per massimizzare l'efficacia del processo di diffusione, con eventuale produzione e distribuzione di materiale informativo appositamente realizzato. La progettazione dei seminari sarà finalizzata a trasferire la conoscenza delle nuove procedure e a garantire la loro integrazione con i processi già in atto. A chiusura delle attività potrà essere realizzato un convegno sulle novità principali introdotte con il nuovo regime normativo nel sistema EU ETS, nell'ambito del quale effettuare anche una panoramica della sua attuazione nei diversi stati membri dell'Unione, i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e prospettive ed evoluzione del sistema.

Le attività saranno definite e concordate con l'amministrazione, in funzione delle esigenze che emergeranno, e saranno rendicontate sulla base delle spese effettivamente sostenute, comunque rientranti nei termini delle stime previsionali delle voci di costo riportate nel Piano Finanziario.

Dotazione hardware e software

Nell'ambito del servizio di assistenza tecnica, la Sogesid provvederà alla dotazione informatica necessaria allo svolgimento delle attività, che prevede, in particolare, le postazioni pc complete per l'Unità Tecnica Specialistiche (comprensivi di alcuni pc portatili) e le attrezzature informatiche. Tale strumentazione sarà acquistata, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente all'amministrazione, direttamente dalla Sogesid S.p.A., la

quale imputerà al Ministero esclusivamente le relative quote di ammortamento, ferma restando la proprietà dei beni che rimane in capo alla medesima Società.

2.3. *Linee di attività*

Il supporto tecnico specialistico in fase di *start up*, per il completamento delle procedure in itinere e per la transizione dal III al IV periodo del sistema ETS, e poi nella fase *on going* del IV periodo, si articolerà nelle seguenti linee con unità tecniche specialistiche composte da profili interdisciplinari, sia in ambito tecnico e giuridico che amministrativo:

- I. **assistenza tecnica specialistica** per il supporto alle attività istruttorie e per gli adempimenti connessi e conseguenti;
- II. **assistenza giuridica specialistica** per il supporto alla redazione degli atti del Comitato, all'istruttoria dei procedimenti sanzionatori, predisposizione atti e memorie difensive, risposte a procedure di infrazione, mozioni e interrogazioni parlamentari;
- III. **assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea ed ai tavoli tecnici dell'Unione europea** per la partecipazione alle riunioni tecniche propedeutiche alla definizione di atti di esecuzione e atti delegati e dei gruppi tecnici previsti dalle Direttive di settore;
- IV. **supporto alla gestione del sistema di reporting dell'ANC** per assistere l'Autorità competente nella definizione e nella gestione del sistema di reporting a supporto dei processi decisionali e di informazione interna ed esterna.

Con riferimento al complesso della attività di supporto, è importante evidenziare che le attività di monitoraggio riguardano attualmente circa mille impianti autorizzati, per una media di complessive circa 200 procedure⁴ mediamente in corso di svolgimento.

La presentazione delle istanze ha un andamento generalmente lineare e costante su base mensile per le procedure prevalenti di variazione autorizzazione e/o modifica metodologia di monitoraggio, presentando però nel corso dell'anno picchi significativi in prossimità delle scadenze previste per gli adempimenti annuali (istanze per la comunicazione emissioni e tariffe annuali, rilascio quote), in corrispondenza dei quali si ha comunque un significativo innalzamento anche delle istanze di modifica dell'autorizzazione e/o del piano di monitoraggio.

Particolarmente gravose sono la fase relativa alla comunicazione annuale e ricezione degli ALC (entro il 31 marzo di ciascun anno) e la fase per il rilascio delle quote assegnate a titolo

⁴ Complesso dei procedimenti simultaneamente aperti derivanti dalle istanze presentate per le varie tipologie: variazione autorizzazione, modifica metodologia di monitoraggio, revoche, nuove autorizzazioni, etc..

gratuito, da completarsi entro il 28 febbraio di ciascuno anno e, al più tardi, entro il 30 aprile, che richiede una attenta pianificazione delle attività in relazione alle priorità e criticità eventuali per i procedimenti che rilevano ai fini del rilascio quote.

Nella pagina seguente, si riporta un grafico che riporta l'andamento delle istanze presentate sul portale web per tipologia nel semestre dicembre 2019 - maggio 2020 (Fig. 7 relativo solo alle tipologie prevalenti, non esaustivo) che evidenzia i picchi di lavoro che si presentano nel periodo (in particolare, complessive n. 3.739 istanze).

2.4. Assistenza tecnica specialistica

Lo svolgimento delle istruttorie di autorizzazione e di assegnazione e rilascio quote per le attività rientranti nel campo di applicazione del sistema EU ETS, comporta lo svolgimento di un complesso di attività sia di tipo tecnico che amministrativo, come la gestione di tutta la documentazione e gli atti, in entrata ed in uscita, relativi alle imprese soggette al regime, nonché l'effettuazione delle verifiche di conformità, analisi preliminari dell'esattezza e completezza della documentazione presentata a corredo delle istanze (preistruttoria), propedeutiche all'istruttoria finale di competenza dell'Autorità competente, che esprime le proprie valutazioni conclusive con delibera del Consiglio direttivo.

Attualmente, pur in corso di completamento, il complesso delle procedure è gestito completamente on line tramite portale EU ETS. Nell'avvicendamento della IV fase del Sistema dell'*Emission Trading*, in particolare in relazione al processo di assegnazione e rilascio quote di emissione a titolo gratuito, si renderanno necessari ulteriori interventi di adeguamento delle procedure on line e di ottimizzazione/implementazione




FIG. 10 – Numero istanze ETS presentate nel semestre dicembre 2019- maggio 2020 (solo tipologie prevalenti)

Di seguito uno schema rappresentativo delle istruttorie, loro correlazioni e flussi documentali, come normate dal D.lgs n. 30/2013 mentre nei paragrafi successivi si definiscono con maggior dettaglio i singoli procedimenti istruttori.




FIG. 11 – Schema riepilogativo istruttorie sistema EU ETS (III fase)

Sogesid S.p.A. ha maturato una significativa esperienza nella fase di adozione del Portale web per la transizione on line delle istanze e dei procedimenti istruttori, supportando sia la fase di sviluppo delle procedure che l'ottimizzazione successiva in fase di test, e poi in fase di produzione, contribuendo al miglioramento delle funzionalità rilasciate.

Quindi è in grado di supportare tutte le azioni necessarie per l'implementazione del sistema attuale con l'inserimento delle modifiche previste e introdotte nella IV fase, armonizzazione e correlazione dell'intero schema di procedure.

Si riportano di seguito, sinteticamente, le attività previste per tipologia di procedimento, evidenziando, ove necessario, le azioni correttive e le possibili criticità nella transizione alla IV fase del Sistema EU ETS.

2.4.1. Assistenza per istruttorie autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Attività di gestione, monitoraggio e preistruttoria per l'individuazione, l'aggiornamento e l'autorizzazione ad emettere gas serra degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva *Emission Trading* (Direttiva 2018/410), e relative modifiche e integrazioni, in particolare:

- applicazione del regime tariffario richiesto dalla normativa nazionale sull'Emission trading;
- acquisizione, analisi, gestione e preistruttoria delle domande di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, eventuali richieste di integrazioni;
- analisi, gestione e preistruttoria delle istanze di aggiornamento dell'autorizzazione, eventuali richieste di integrazioni, richieste di aggiornamento del piano di monitoraggio;
- analisi, gestione e preistruttoria delle istanze di aggiornamento dell'autorizzazione, eventuali richieste di integrazioni, richieste di aggiornamento del piano della metodologia di monitoraggio;
- analisi, gestione e preistruttoria delle informazioni e delle relative integrazioni trasmesse dai gestori, ai fini della determinazione delle quote ai nuovi entranti;
- analisi, gestione e preistruttoria delle istanze di interruzione di attività e cessazione di attività ai fini della revoca dell'autorizzazione;
- istruttoria per l'esclusione di impianti a ridotte emissioni.

Attività di analisi, gestione e preistruttoria dei Piani di monitoraggio delle emissioni annue e i loro aggiornamenti, analisi del Piano, eventuali richieste di integrazioni, in particolare:

- acquisizione valutazione e preistruttoria dei Piani di miglioramento dei piani di monitoraggio delle emissioni per gli impianti stazionari, eventuali richieste di integrazioni.

2.4.2. Assistenza per istruttorie di assegnazione e rilascio quote

Attività di analisi, gestione e preistruttoria delle informazioni e delle caratteristiche tecniche delle fonti di emissione al fine di calcolare le quote da assegnare a titolo gratuito

agli impianti e agli operatori aerei, nonché acquisizione, gestione e istruttoria per la verifica che non sussistano cause di impedimento al rilascio annuale di quote gratuite agli impianti fissi, in particolare:

- gestione dei rapporti e scambio di informazioni con la Commissione Europea in merito all'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti e agli operatori aerei e ai fini della determinazione delle quote ai nuovi entranti nonché ai fini della determinazione delle quote per la revisione dell'assegnazione agli impianti interessati da cessazioni totali, cessazioni parziali, riduzioni significative di capacità, ampliamenti significativi di capacità (ex D.lgs 30/2013, chiusura III fase);

Le previste modifiche della procedura per la revisione dell'assegnazione (e calcolo della nuova assegnazione per gli impianti EX-NOVO) nel quarto periodo, renderà necessari alcuni aggiornamenti sul portale ETS (*cf.* 1.3.8). In particolare, dovranno essere rimosse le attuali sezioni relative all'assegnazione che fanno riferimento al D.lgs.30/2013 (abrogato per recepire la Direttiva 2018/410/UE) e sostituite da una nuova funzione che permetta ai gestori di poter trasmettere la modifica all'ANC. E' importante evidenziare che la presentazione delle istanze, sulla base degli aggiornamenti normativi, avverrà massivamente nel periodo compreso tra gennaio e marzo di ciascun anno, a partire dal 2021, interessando un numero maggiore di operatori rispetto all'attuale, vale a dire tutti quelli che godono di assegnazione di quote a titolo gratuito, determinando un picco di lavoro notevole e l'esigenza di informatizzare ed ottimizzare tale passaggio.

2.4.3. Assistenza per istruttorie settore AVIO

Attività di gestione, monitoraggio e preistruttoria per la redazione e aggiornamento annuale della lista di operatori aerei amministrati dall'Italia sulla base dell'elaborazione dei dati estratti dal database Eurocontrol e della lista degli operatori aerei pubblicata ogni anno dalla Commissione Europea; Attività di gestione dei rapporti e scambio di informazioni con la Commissione Europea in merito all'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia;

Applicazione del regime tariffario richiesto dalla normativa nazionale sull'Emission trading; Attività di analisi, gestione e preistruttoria dei Piani di monitoraggio delle emissioni annue e loro aggiornamento sia relativi al sistema EU ETS sia relativi al sistema CORSIA, preistruttorie per modifiche del sistema di monitoraggio, eventuali richieste di integrazione.

Acquisizione valutazione e preistruttoria dei Piani di miglioramento dei piani di monitoraggio delle emissioni per gli operatori aerei, eventuali richieste di integrazioni.

Sistema ICAO- CORSIA

Poiché l'Italia ha deciso di aderire al Sistema ICAO- CORSIA sin dalla sua fase pilota (2021-2023), nel 2019, il Comitato ETS ha assunto il ruolo di Autorità Nazionale Competente (ANC) anche per il sistema CORSIA, infatti sempre nel 2019 sono stati identificati gli operatori aerei che ricadono nel suddetto sistema e sono state avviate tutte le operazioni propedeutiche all'avvio del sistema previsto per il 2021. Le fasi propedeutiche per l'avvio del sistema CORSIA prevedono, di concerto con ENAC, una serie di adempimenti e attività preparatorie quali: tutta la fase preistruttoria come ad esempio l'analisi dei piani di monitoraggio integrati EU ETS/CORISA, la comunicazione annuale delle emissioni integrata EU ETS/CORISA, in analogia a quanto già previsto per il sistema EU ETS. La predisposizione check list per analisi delle comunicazioni annuali delle emissioni CORSIA; la predisposizione check list per controllo dell'ordine di grandezza delle emissioni comunicate da ciascun operatore (*order of magnitude check*), la predisposizione di file di controllo dei dati aggregati degli operatori italiani per coppia di Stati (o aerodromi) e comparazione dei dati con quelli di Eurocontrol, la predisposizione di file .csv con i dati aggregati di tutti gli operatori aerei italiani per coppia di Stati (o aerodromi) per invio dati all'ICAO. L'ANC dovrà quindi procedere all'approvazione dei suddetti file .csv per l'invio dei dati dell'Italia all'ICAO attraverso il Focal Point ENAC.

Infine si dovrà procedere all'invio dei dati CORSIA dell'Italia all'ICAO ed all'invio dei dati CORSIA dell'Italia alla Commissione Europea.

2.4.4. Predisposizione di modelli standard

Il miglioramento dell'efficienza amministrativa nello svolgimento degli iter procedurali può essere favorito dalla normalizzazione degli strumenti di lavoro conseguita attraverso l'omogeneizzazione delle prassi lavorative e, ove possibile, la standardizzazione degli atti prodotti nel corso dei procedimenti. A tal fine, la Sogesid S.p.A., potrà avviare un progetto di riordino e aggiornamento dei modelli ad oggi utilizzati dall'Amministrazione per la predisposizione degli atti e di definizione di nuovi standard in relazione alle diverse tipologie di procedimento e delle relative specificità amministrative.

L'utilizzo di modelli standard, oltre a favorire l'adozione di approcci omogenei, consentirà di:

- ridurre gli errori in fase di redazione degli atti;
- favorire la correttezza e la completezza formale dei documenti, in termini di esatta individuazione di tutte le informazioni che i documenti devono contenere;
- migliorare il processo di comunicazione dell'Amministrazione verso l'esterno.

2.4.5. *Supporto alla gestione, pianificazione e monitoraggio dell'avanzamento dei procedimenti*

I criteri di efficacia ed efficienza su cui si fonda il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione impongono una particolare attenzione al tema della gestione delle informazioni tecnico-amministrative. Se l'appropriata registrazione dei dati assicura il rapido accesso e trattamento delle informazioni, dall'altra il loro continuo monitoraggio consente di conoscerne l'evoluzione e quindi permette all'Amministrazione di operare decisioni tempestive in linea con gli obiettivi prefissati.




FIG. 12 – *Schema per la gestione dei procedimenti*

In particolare, il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa nell'istruzione delle istanze, attraverso l'accelerazione dei tempi di completamento delle relative istruttorie, presuppone il potenziamento dei processi e degli strumenti operativi di pianificazione e di monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, finalizzato all'adozione degli interventi necessari ad assicurare il rispetto delle scadenze previste.

2.4.6. *Attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo*

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica cura l'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo. A valle delle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato ETS, Sogesid S.p.A. fornirà supporto alla definizione puntuale dei conseguenti adempimenti amministrativi al fine di garantire il corretto recepimento delle decisioni assunte.

Con questa finalità Sogesid S.p.A., attraverso un sistematico confronto con il Coordinatore della Segreteria Tecnica, supporterà la predisposizione di piani di attività che descrivano puntualmente, per ciascun adempimento, priorità, tempi di svolgimento e personale di supporto incaricato del suo espletamento. La realizzazione dei piani di attività sarà monitorata sistematicamente anche attraverso incontri con il Coordinatore al fine di

aggiornare di volta in volta le priorità dei diversi adempimenti e la gestione di particolari questioni che possono impattare negativamente sullo svolgimento dei lavori della Segreteria tecnica e del Comitato.

2.4.7. Assistenza per gli adempimenti connessi e conseguenti

La gestione complessiva del Sistema EU ETS, oltre alle specifiche attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle istruttorie di competenza, prevede anche l'assolvimento di una serie di adempimenti connessi e conseguenti cui la Sogesid S.p.A. fornirà l'assistenza necessaria, prevedendo, inoltre, il supporto necessario per il raccordo ottimale tra l'ANC e le altre amministrazioni competenti, assicurando la gestione dei flussi documentali e una efficace circolazione delle informazioni all'interno del sistema, favorendo gli scambi e il raccordo tra i diversi centri di responsabilità.

Adempimenti IV fase

Come anticipato nel paragrafo 1.3.5, in vista dell'implementazione della IV fase, al fine di garantire un più alto grado di controllo anche sull'operato dei verificatori, come previsto dai Regolamenti UE 2066/2018 e 2067/2018, si propone di sviluppare un protocollo di analisi e verifica sulla base dei seguenti controlli di qualità dei dati forniti:

- coerenza e corretta applicazione del piano di monitoraggio delle emissioni (attività riportate, numero e coincidenza dei flussi di fonte, livelli applicati per i dati attività e fattori di calcolo dei flussi);
- coerenza del dato delle tonnellate di CO₂ totali con quelle iscritte nel Registro dell'Unione;
- correttezza dei dati numerici inerenti i fattori di calcolo (sui fattori standard nazionali controllo specifico, sugli altri di ordine di grandezza) e completezza del loro impiego (PCI applicato, contenuto di carbonio usato come fattore di calcolo, etc);
- correttezza dei dati che corredano la comunicazione ma non afferenti alle emissioni: codici PRODCOM per identificazione delle produzioni e quantitativi prodotti, unità di misura utilizzate, bilancio del calore utile e compatibilità con i dati energetici dell'impianto, bilancio dell'energia elettrica;
- controllo della dichiarazione di verifica: versione del PdM utilizzato, conformità del gestore all'autorizzazione, rilievi nell'Opinion Statement e parere di verifica, compilazione dell'Annex I ed eventuali rilievi, compilazione dell'Annex III ed eventuali rilievi, attesa del piano di miglioramento in esito alla verifica.

Rete di relazioni

Nell'ambito dei rapporti istituzionali previsti per la gestione del sistema EU ETS, la Sogesid S.p.A. curerà, in particolare la:

- gestione dei rapporti con Eurocontrol per l'accesso e l'utilizzo della relativa banca dati e lo scambio di informazioni;
- gestione dei rapporti e delle azioni tecniche di collaborazione con GSE e ENAC per gli ambiti di competenza (piccoli emettitori, settore AVIO);
- gestione delle azioni tecniche di collaborazione con il Registro delle emissioni e delle quote di emissione (ISPRA);
- gestione dei rapporti tecnici con ACCREDIA e con i verificatori di *Emission Trading* e istruttoria per la predisposizione di documenti contenenti indicazioni circa le attività di verifica, report sull'attività dei verificatori e raccomandazioni ad ACCREDIA;
- gestione dei rapporti con gli operatori e le associazioni dei settori soggetti alla Direttiva ETS su questioni relative all'attuazione della direttiva ETS.



FIG. 13 – Schema delle relazioni e dei rapporti istituzionali

2.5. Assistenza giuridica specialistica

L'assistenza giuridica specialistica per il supporto al Comitato ETS riguarda lo svolgimento delle seguenti attività:

- Predisposizione Atti;
- Supporto per la corretta applicazione del regime giuridico-normativo;
- Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio;
- Supporto per la difesa dell'azione amministrativa.

L'assistenza prevede, inoltre, la 'predisposizione di proposte di risposte e soluzioni per procedure di infrazione, mozioni e interrogazioni parlamentari, reports europei e nazionali, lettere e iniziative, studi e ricerche normative.

2.5.1. Predisposizione atti

- Predisposizione di bozze di delibere del Comitato e eventuali ulteriori atti dallo stesso adottati; predisposizione di proposte di risposte e soluzioni per procedure di infrazione, mozioni e interrogazioni parlamentari, reports europei e nazionali, lettere e iniziative, studi e ricerche normative per adeguamento normativa, interpretazioni, ecc.
- Predisposizione di ogni atto e svolgimento di ogni adempimento inerente la composizione del Comitato ETS, ed in particolare la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, le eventuali sostituzioni degli stessi, la rendicontazione delle presenze in coordinamento con gli uffici competenti per l'erogazione del gettone di presenza.

2.5.2. Supporto per la corretta applicazione del regime giuridico-normativo

- Supporto al Comitato per la corretta applicazione della normativa con particolare riferimento al momento del rilascio annuale di quote nei confronti di impianti che si trovino in condizioni particolari;
- Supporto al Comitato ai fini di una corretta interpretazione delle definizioni normative e delle conseguenti ricadute pratiche;
- Eventuale supporto al Comitato con riferimento alle interlocuzioni con gli stakeholder e le associazioni di categoria.

2.5.3. Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio

- Preistruttoria dei procedimenti sanzionatori, con particolare riferimento all'accertamento della violazione delle disposizioni di settore e alla predisposizione della bozza dei conseguenti atti di accertamento della violazione;
- preistruttoria relativa alla fase successiva all'accertamento della violazione, con particolare riferimento all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione prevista dalla legge n. 689/1981;
- preistruttoria e analisi di eventuali scritti difensivi trasmessi dagli operatori sanzionati ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 689/1981;

- predisposizione delle proposte degli atti di insinuazione al passivo e di qualunque altro atto connesso alle procedure concorsuali.

2.5.4. *Supporto per la difesa dell'azione amministrativa*

- Predisposizione di proposte di memorie difensive e di qualunque ulteriore atto difensivo in ordine ai ricorsi pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo e al Giudice Ordinario, nonché per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, in cui è parte il Comitato;
- predisposizione di proposte di atti difensivi per le questioni sollevate dinanzi alla Commissione Europea nella fase iniziale delle procedure di infrazione ("pilot"), in materia di Emission trading.
- partecipazione, in qualità di supporto tecnico esterno, alle audizioni degli impianti fissi e degli operatori aerei che ne fanno richiesta ai sensi dell'art. 16 del decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016;
- supporto al Comitato con riferimento ad istanze di accesso agli atti, accesso civico, accesso generalizzato presentate relativamente a provvedimenti adottati dal Comitato ovvero dal Ministero nel settore ETS.

2.6. *Assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea e ai tavoli tecnici*

Nell'ambito dei rapporti comunitari ed internazionali l'UTS supporterà le attività svolte dell'Autorità nazionale competente e dalla DG CLEA, in sinergia con gli altri soggetti istituzionalmente preposti, fornendo l'assistenza tecnica necessaria alla partecipazione alle riunioni tecniche propedeutiche alla definizione di atti di esecuzione e atti delegati, prevedendo, in particolare, per le attività in sede comunitaria e internazionale la partecipazione ai seguenti gruppi tecnici previsti dalle Direttive di settore:

- *Working group III of the Climate Change Committee*, finalizzato all'esame di tutti gli atti per la successiva discussione e approvazione da parte del CCC;
- *Experts Group on Climate Change Policy (CEEG) – Auctioning*, finalizzato alla redazione e discussione degli atti di implementazione in esecuzione della Direttiva 410/2018/UE con riferimento al collocamento all'asta delle quote di emissioni di CO2 per la IV fase ETS (2021-2030);
- *Experts Group on Climate Change Policy (CEEG) – Free Allocation Rules & Carbon Leakage*, finalizzato alla redazione e discussione di atti delegati e atti di implementazione in esecuzione della Direttiva 410/2018/UE, nonché

all'elaborazione della documentazione di supporto per autorità competenti degli Stati Membri e stakeholders, con riferimento al tema dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per la IV fase ETS (2021-2030);

- ***Experts Group on Climate Change Policy (CEEG) – Union Registry***, finalizzato alla redazione e discussione dell'atto delegato in esecuzione della Direttiva 410/2018/UE con riferimento al funzionamento del Registro dell'Unione Europea per la IV fase ETS (2021-2030);
- ***Experts Group on Climate Change Policy (CEEG) – Innovation Fund***, finalizzato alla predisposizione dell'atto delegato in esecuzione della Direttiva 410/2018/UE con riferimento al funzionamento del fondo per l'innovazione per la IV fase ETS (2021-2030);
- ***Technical Working Group on Monitoring Reporting Accreditation and Verification (MRVA)***, finalizzato alla redazione e discussione di atti di implementazione in esecuzione della Direttiva 410/2018/UE, nonché all'elaborazione della documentazione di supporto per autorità competenti degli Stati Membri e stakeholders, con riferimento al tema del monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 e alla verifica dei dati comunicati, per la IV fase ETS (2021-2030);
- ***Experts Group on Climate Change Policy (CEEG) – Aviation***, finalizzato alla redazione e discussione dell'atto delegato in esecuzione della Direttiva 410/2018/UE e del Regolamento 2392/2017/UE con riferimento al funzionamento dell'ETS del settore aereo per il periodo 2023-2030 in considerazione del sistema CORSIA implementato della ICAO;
- ***Compliance Forum Secretariat - Task Force on Aviation***, finalizzata alla predisposizione di proposte per il *Climate Change Committee*, a seguito delle esperienze maturate dagli esperti nazionali nell'implementazione dell'ETS nel settore aereo;
- ***Compliance Forum Secretariat - Task Force on Accreditation and Verification***, finalizzata alla predisposizione di proposte per il *Climate Change Committee*, a seguito delle esperienze maturate dagli esperti nazionali sul tema della verifica ed accreditamento in ambito ETS;
- ***EUROCONTROL - ETS Support Facility Steering Group***, finalizzato alla contrattazione dei servizi erogati da EUROCONTROL con riferimento al database *ETS support Facility* con riferimento al trasporto aereo.

A partire dal giugno 2021, inoltre, in relazione alla pubblicazione del pacchetto 'Fit for 55' da parte della Commissione UE, che prevede la più ampia revisione della normativa UE in tema di clima ed energia, sarà certamente necessario il supporto dell'UTS e della sua *expertise* al fine di influenzare il processo di legislazione ascendente in relazione alla

revisione della direttiva ETS e al potenziale ampliamento del suo campo di applicazione. Tale attività deriva dall'attuazione del *Green Deal UE* e, in particolare, dalla definizione di obiettivo di riduzione e mandato del Consiglio UE di dicembre 2020.

2.7. *Supporto alla gestione del sistema di reporting dell'ANC*

L'obiettivo di miglioramento dell'efficienza (accelerazione e certezza dei tempi) dell'azione amministrativa presuppone la sistematica disponibilità di informazioni sullo stato di avanzamento procedurale delle istruttorie funzionale all'ottimizzazione dei processi di programmazione, monitoraggio e informazione di competenza degli organi consultivi.

Le attività descritte nel presente paragrafo sono dirette ad assistere l'ANC nella definizione e nella gestione del sistema di reporting a supporto dei processi decisionali e di informazione interna ed esterna.

La definizione del sistema di reporting, in termini di struttura e processo, sarà condotta secondo l'approccio metodologico rappresentato in figura.




FIG. 14 – *Processo di definizione del sistema di reporting*

Al fine dell'identificazione puntuale dei contenuti e delle caratteristiche dei report da predisporre, si procederà in primo luogo alla **verifica delle principali esigenze informative** per ciascun destinatario (Presidente, Consiglio Direttivo, Coordinatore Segreteria Tecnica, Membri Gruppo Istruttore, Direzione CLEA), tenuto conto del ruolo e delle aree di responsabilità definiti dal regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ANC.

Attraverso incontri con tutti i soggetti destinatari del sistema di reporting saranno meglio definite le specifiche esigenze informative e potranno essere affinati i contenuti dei report e la periodicità degli stessi. Si evidenzia che la conoscenza del contesto normativo ed

organizzativo di riferimento e l'esperienza acquisite dalla Sogesid S.p.A. nei servizi di supporto organizzativo in favore dell'ANC consentiranno di ottimizzare i tempi necessari alla messa a regime del nuovo sistema di reporting.

La struttura di reporting sarà progettata per rispondere alle seguenti caratteristiche:

Orientamento alle decisioni: esposizione sintetica delle informazioni essenziali nella modalità più appropriata ed efficace a supportare il processo decisionale;

Modularità: possibilità di selezionare le informazioni rispetto alle esigenze dei destinatari;

Sinteticità: capacità di rappresentare fenomeni complessi mediante il ricorso a pochi indicatori chiave;

Immediatezza: selezione delle sole variabili chiave ritenute pertinenti all'analisi in oggetto;

Flessibilità: disponibilità di differenti "viste" per variare il contenuto dell'output e dell'analisi in rispondenza ad esigenze specifiche;

Profondità dell'informazione: possibilità di effettuare analisi in profondità partendo da dati aggregati.

Il sistema di reporting dovrà essere integrato, nel senso di consentire diverse viste di analisi:

- **Gerarchica:** per i diversi livelli organizzativi;
- **Procedure:** per ciascuna tipologia di procedimento;
- **Indicatori:** per ciascuna area di risultato.

I report comprenderanno, da un lato documenti di sintesi con struttura essenziale e consolidata nel tempo (fatta eccezione per richieste specifiche da gestire "on demand" per le quali saranno elaborati dei report personalizzati), dall'altro documenti di approfondimento a struttura flessibile, che consentiranno viste personalizzate in relazione al profilo dei destinatari e interesseranno sia i singoli procedimenti (analisi verticale), sia il complesso dei procedimenti in corso (analisi orizzontale).

In relazione alle finalità e ai contenuti, i report che saranno elaborati sono riconducibili a tre tipologie:

- a. **report di pianificazione**, a supporto della programmazione dei lavori del Consiglio Direttivo;
- b. **report di monitoraggio**, funzionali al monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale delle istruttorie e all'analisi delle problematiche che ne possono influenzare il corretto svolgimento;

c. *report statistici*, a consuntivo delle attività svolte e di supporto al processo di comunicazione esterna dell'ANC.

Per soddisfare particolari esigenze informative o supportare specifici processi decisionali saranno elaborati report specifici.

Con riferimento al monitoraggio delle criticità procedurali, al fine di facilitare la fruibilità dei report, sulla base dell'esperienza maturata, l'unità tecnica specialistica provvederà alla messa a punto di una matrice di classificazione delle tipologie di criticità secondo due dimensioni:

Impatto: questa dimensione descrive gli effetti della criticità sui lavori I livelli di impatto potranno essere graficamente rappresentati attraverso l'impiego dei colori: rosso per livello alto, ambra per livello medio e verde per livello basso.

Azione: questa dimensione descrive il tipo di intervento che potrebbe essere attuato per mitigare il rischio o ridurre l'impatto.

La classificazione delle criticità sarà effettuata tenendo in considerazione le specificità procedurali che caratterizzano le diverse tipologie di procedimenti supportate.

3. Quadro riepilogativo del servizio: attività e output

Nel presente capitolo, in considerazione del complesso delle linee di assistenza tecnica, come definite e dettagliate nel secondo capitolo, e tenuto conto delle specificità procedurali che caratterizzano le diverse tipologie di procedimenti supportate e delle diverse aree di intervento, si riporta una matrice in cui per ciascuna linea di attività precedentemente individuata si riportano le attività di sintesi e gli output relativi, distinguendo tra fase di avvio e fase a regime.

Nell'ultima colonna vengono inoltre riportati i possibili *indicatori di risultato* proposti sulla base degli output delle attività e che risultano direttamente correlabili agli obiettivi del servizio di assistenza fornito, sulla base delle azioni individuate per il conseguimento degli obiettivi (riportati in *italic bold* nel testo).

A riguardo è opportuno precisare che il raggiungimento degli obiettivi previsti (cfr. §1.4) comporta una programmazione necessariamente dinamica delle attività e richiede l'adozione di un sistema strutturato di monitoraggio delle prestazioni e di *feedback* nei confronti dell'Amministrazione, come meglio definito nel successivo capitolo 5. Sulla base di tale monitoraggio sarà possibile eventualmente ridefinire e/o modificare, d'intesa con l'amministrazione, gli indicatori di risultato.

Start up

Azioni previste	Attività	Output
Chiusura III fase ETS	Assistenza per completamento <i>istruttorie in itinere</i> Supporto al passaggio consegne e archiviazione dati III fase	Chiusura procedimenti attivi nel rispetto scadenze previste <i>numero procedimenti chiusi/mese</i> Realizzazione archivio dati storici III fase ETS
Avvio IV fase ETS	Rilevazione delle esigenze e condivisione delle priorità di intervento Definizione e aggiornamento di procedure e strumenti operativi Diffusione delle procedure ai soggetti coinvolti nell'attuazione dei procedimenti Affiancamento e supporto all'attuazione delle procedure e all'utilizzo degli strumenti	Redazione nuove procedure, manuali e guide tecniche; (Da fissare un target per numero: <i>% testi redatti rispetto al target</i>) implementazione portale web (test e verifiche) Eventi formativi, workshop, seminari; (Da fissare un target per numero) <i>(% eventi rispetto al target)</i> Realizzazione attività propedeutiche IV fase

Fase on going

Linea	Attività previste Sub linee	Output/ indicatori (da declinare)
Assistenza tecnica specialistica	Assistenza per istruttorie autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra Assistenza per istruttorie di assegnazione e rilascio quote Assistenza per istruttorie settore AVIO Predisposizione di modelli standard Supporto alla gestione, pianificazione e monitoraggio dell'avanzamento dei procedimenti Attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo Assistenza per gli adempimenti connessi e conseguenti	Numero istruttorie e/o procedimenti supportati <i>(% di procedimenti supportati su totali)</i> Elaborazione check list e format procedurali, report e analisi tecniche e procedurali <i>(riduzione % dei tempi di svolgimento delle istruttorie, riduzione % dei tempi di risposta, diminuzione % casi critici, etc.)</i> Ovviamente per adottare indicatori di questo tipo deve essere presente un sistema di gestione e monitoraggio dei procedimenti che ne consenta la misura. Analisi, verifiche, e approfondimenti tecnici - Predisposizione report, relazioni e dossier tecnici Report statistici e di monitoraggio <i>(Fissare un target per numero di report, e frequenza, % report rispetto al target)</i> <i>(numero processi ottimizzati/ implementati su totale)</i>
Assistenza giuridica	Predisposizione atti	atti predisposti istruttoria dei procedimenti sanzionatori

Linea	Attività previste Sub linee	Output/ indicatori (da declinare)
	<p>Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio</p> <p>Supporto per la difesa dell'azione amministrativa</p>	<p>predisposizione di proposte di memorie difensive</p> <p>proposte di risposte e soluzioni per procedure di infrazione</p> <p><i>(% di atti/ procedimenti supportati su totali)</i></p> <p>Report normativi europei e nazionali, lettere e iniziative, studi e ricerche normative</p> <p>Possibile Indicatore di risultato: <i>(numero di output/numero di attività)</i></p>
<p>Assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea ed ai tavoli tecnici dell'Unione europea</p>		<p>Numero di incontri/riunioni/tavoli tecnici supportati</p> <p>Analisi, verifiche, e approfondimenti tecnici</p> <p>Predisposizione report, relazioni e dossier tecnici</p> <p><i>(% di tavoli/ attività/atti supportati su totali)</i></p>
<p>supporto alla gestione del sistema di reporting del Comitato ETS</p>	<p>Analisi delle esigenze</p> <p>Definizione dei parametri da monitorare</p> <p>Definizione del modello</p> <p>Test e verifiche</p> <p>Definizione format report per tipologia di destinatario, lista distribuzione e tempistica</p>	<p>Sistema reporting procedimenti in corso (pianificazione, monitoraggio, statistici)</p> <p>Numero di report prodotti</p> <p><i>(% Numero di processi mappati/numero di processi)</i></p> <p>Valutazione dell'efficacia dei parametri monitorati per la gestione ottimale delle attività e segnalazione criticità</p>

4. Organizzazione e gruppo di lavoro

4.1 *Struttura organizzativa e sistema di ruoli*

La **multidisciplinarietà e interdipendenza dei servizi richiesti** e la molteplicità di **soggetti pubblici e privati** coinvolti ai diversi livelli nell'attuazione dei procedimenti rientranti nel sistema EU ETS, richiedono l'adozione di **un approccio all'erogazione dei servizi di assistenza** che garantisca la **massima flessibilità organizzativa** in termini di risorse e di competenze per tutta la durata del progetto e sulle diverse attività di supporto in relazione a (i) variazioni del contesto organizzativo e procedurale di riferimento e (ii) variazioni dei volumi di attività dei procedimenti supportati.

Riteniamo che la struttura organizzativa proposta, presenti i seguenti punti di forza:

- è rispondente alle esigenze dell'Amministrazione per il supporto richiesto, attraverso la previsione di **gruppi di lavoro dedicati** che assicureranno un **supporto ed un affiancamento continuativo** nello svolgimento delle procedure ETS;
- consente **un'immediata e piena operatività del servizio** sin dalle fasi di avvio e start up del nuovo assetto dell'ANC e un'elevata **flessibilità operativa** nel corso della sua esecuzione, attraverso la previsione di un **team di intervento rapido** attivabile sulla base delle specifiche esigenze che potranno emergere nel corso dell'erogazione del servizio;
- assicura un **elevato livello di coordinamento e di integrazione** dei diversi ambiti di intervento indirizzando efficacemente ed efficientemente le azioni progettuali ai diversi livelli anche attraverso la previsione di **meccanismi di raccordo** con le strutture ministeriali e gli altri attori coinvolti.

4.2 *Composizione del gruppo di lavoro e tempi di impegno*

La complessità dei servizi proposti richiede un insieme di competenze multidisciplinari nei seguenti ambiti:

- **tecnico**, relativo alla conoscenza del quadro legislativo di riferimento e delle norme tecniche che presiedono allo svolgimento dei procedimenti da supportare;
- **amministrativo**, relativo alla conoscenza dell'iter procedurale dei procedimenti da supportare, alla comprensione ed elaborazione di atti e procedure complesse riguardanti iter amministrativi estremamente articolati;
- **operativo**, relativo all'utilizzo di sistemi informatici di supporto e alla progettazione di modelli per l'elaborazione dei dati;
- **organizzativo**, relativo alla capacità di risposta e alla gestione in situazioni di picchi di attività;
- **relazionale**, connesso al ruolo di "interfaccia" assunto nei confronti della pluralità di soggetti coinvolti.

Per assicurare la copertura di tutte le linee di attività del servizio, Sogesid propone un'Unità Tecnica Specialistica (UTS) multidisciplinare altamente qualificata che si distingue per anzianità lavorativa, esperienza specifica in materia e conoscenza del contesto organizzativo e procedurale dell'Amministrazione e degli strumenti operativi e informatici in uso presso l'Amministrazione.

L'UTS Sogesid sarà composto da complessive **20 risorse**, di seguito dettagliate:

- **N. 11 esperti Senior;**
- **N. 9 esperti Junior.**

Nel conteggio totale delle risorse è compreso il Responsabile del Gruppo di Lavoro, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio del Gruppo di lavoro per tutte le linee di attività previste in Convenzione, garantendo il necessario e costante confronto fra la Direzione Generale e la Sogesid.

4.3 Cronoprogramma

Il Gruppo di Lavoro garantirà il necessario supporto ai fini della realizzazione delle attività descritte al Capitolo 2, **per circa 34 mesi a decorrere dal 1° agosto 2020 e sino al 21 maggio 2023.**

4.4 Modalità organizzative e operative di prestazione dei servizi

Le modalità organizzative e operative di prestazione delle attività a valere sulla Convenzione sono finalizzate a favorire flessibilità nell'organizzazione delle attività del Gruppo di Lavoro in relazione alle esigenze e alle priorità dell'Amministrazione e l'allocatione ottimale dei tempi di impiego di ciascun componente del Gruppo di Lavoro con distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro tra le risorse impiegate.

Per assicurare tali risultati, la Sogesid S.p.A. adotta un approccio in linea con le esigenze dell'Amministrazione e modalità di prestazione calibrate in relazione alla natura delle attività di assistenza tecnica specialistica. Il modello organizzativo proposto dalla Società per l'esecuzione della Convenzione attuativa presso la Direzione Generale CLEA prevede l'articolazione dell'Unità Tecnica Specialistica in due macro-aree:

- **Area di indirizzo e coordinamento**, che si interfaccia costantemente con i referenti dell'Amministrazione e costituita dal Responsabile del Gruppo di Lavoro che assicurerà la gestione della Convenzione in raccordo con l'Amministrazione ed è garante del risultato complessivo del servizio in termini di avanzamento del piano di lavoro e dei risultati conseguiti da realizzarsi secondo le modalità operative concordate con la stessa Amministrazione attraverso il Piano Operativo di Dettaglio, mediante il confronto con il **Responsabile della Convenzione** cui spetta il compito di

governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionali al fine di agevolare la realizzazione delle attività.

- **Area operativa** costituita dalle Unità tecniche specialistiche deputate alla realizzazione del complesso delle attività previste per singola linea di attività. Per le aree di maggiore responsabilità, le relative Unità rispondono ad un **Senior Coordinatore**, che ha il compito di garantire il conseguimento degli obiettivi della specifica linea di attività e il coordinamento operativo delle risorse.

La struttura organizzativa prevista assicura un elevato livello di coordinamento e di integrazione dei diversi ambiti di intervento indirizzando efficacemente ed efficientemente le azioni progettuali ai diversi livelli anche attraverso la previsione di meccanismi di raccordo con le strutture ministeriali e gli altri attori coinvolti, garantendo la necessaria trasversalità delle attività di supporto realizzate.

Il raccordo e l'integrazione tra i diversi ambiti d'intervento del servizio di assistenza tecnica e di supporto sarà assicurato attraverso la realizzazione di tavoli di coordinamento, sia per la verifica della pianificazione e dell'avanzamento delle attività, che per l'individuazione delle azioni volte ad assicurare il raccordo e l'attivazione delle possibili sinergie tra le attività che vedono il coinvolgimento dei Gruppi di Lavoro. Per l'esecuzione dei servizi, conformemente alle richieste dell'Amministrazione e alla natura del supporto richiesto, l'UTS opererà con continuità presso gli uffici dell'Amministrazione Committenza coerentemente con l'orario di apertura previsto degli uffici. La presenza delle UTS presso la sede dell'Amministrazione, oltre a rispondere alle esigenze espresse, favorirà lo scambio e la condivisione di informazioni permettendo il rapido recepimento dei fabbisogni e delle priorità della Committenza.

Le modalità organizzative e operative di prestazione dei servizi sono finalizzate a favorire:

- **flessibilità nell'organizzazione delle attività del gruppo di lavoro** in relazione a mutamenti del contesto organizzativo-procedurale e delle priorità dell'Amministrazione;
- **pianificazione delle attività e dei tempi di risposta del servizio erogato in funzione delle scadenze a cui l'ANC è vincolata** per i propri adempimenti;
- **gestione dei picchi di lavoro mediante una pianificazione dinamica delle attività** sulla base dei volumi di attività e delle priorità concordate con la l'Amministrazione;
- **allocazione ottimale dei tempi di impiego di ciascun componente del gruppo di lavoro** con distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro tra le risorse del dell'Unità tecnica Specialistica.

Per assicurare tali risultati, sarà adottato un approccio in relazione alla natura delle attività del servizio:

- **affiancamento di tipo continuativo**, per il supporto all'esecuzione degli adempimenti organizzativi, amministrativi, operativi e logistici connessi allo svolgimento dei procedimenti dell'ANC e al suo corretto funzionamento;
- **supporto specifico per gli interventi di natura organizzativa** finalizzati all'ottimizzazione e al miglioramento dei processi di lavoro e degli strumenti operativi in particolare per la riorganizzazione e messa a sistema del sistema nella IV fase.

5. Metodologia e strumenti di monitoraggio e reporting dei servizi

L'insieme dei servizi richiesti presenta elevati livelli di complessità in relazione alla tipologia delle attività di assistenza prestate e alla pluralità di soggetti coinvolti nello svolgimento delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra con cui l'UTS dovrà interagire.

Il raggiungimento degli obiettivi generali assunti richiede, pertanto, una programmazione dinamica delle attività, tale da garantire flessibilità del servizio e tempi di risposta in linea con le esigenze dell'Amministrazione, l'attivazione di adeguati meccanismi di coordinamento e integrazione tra le linee di servizio, per assicurare qualità e approcci omogenei nello svolgimento delle attività, e l'adozione di un sistema strutturato di monitoraggio delle prestazioni e di *feedback* nei confronti dell'Amministrazione.

A tal fine la Sogesid S.p.A. propone l'adozione di un approccio integrato di erogazione dei servizi in grado di assicurare:

- **flessibilità nella prestazione delle attività** e aderenza alle esigenze dell'Amministrazione;
- **rimodulazione delle attività** in relazione a variazioni del contesto organizzativo e procedurale;
- **rapidità dei tempi di risposta**;
- **fluida circolazione delle informazioni** all'interno dell'UTS;
- **adeguate procedure di controllo del processo di erogazione** del servizio in corso d'opera;
- **riorganizzazione e riadattamento per la gestione delle emergenze**;

- **trasferimento e diffusione di *know how*** all'interno dell'UTS, per garantire l'aggiornamento delle conoscenze in relazione ai mutamenti di contesto che si dovessero verificare nel corso dell'intervento.

La metodologia di pianificazione, erogazione, monitoraggio e reporting del servizio proposta è articolata nei seguenti *step* principali, supportati da specifici strumenti operativi.




FIG. 15 - Metodologia di pianificazione, erogazione, monitoraggio e reporting

Pianificazione e strumenti di monitoraggio

Nella fase di avvio del progetto si procederà alla pianificazione delle attività sulla base del Sistema di Ruoli/Responsabilità dei singoli componenti il gruppo di lavoro (Cfr. § 4.2), le esigenze e le priorità individuate dall'Amministrazione e la definizione del modello di controllo nella gestione del progetto.

Erogazione del servizio

In questa fase il servizio è erogato secondo le specifiche concordate con l'Amministrazione nella fase di pianificazione. Al fine di assicurare l'impiego ottimizzato delle risorse in funzione degli adempimenti e delle scadenze la Sogesid S.pA. adotterà una metodologia di pianificazione operativa integrata delle attività di assistenza.

Monitoraggio

In questa fase vengono rilevati i volumi di attività ed i tempi di impegno del gruppo di lavoro e calcolati gli *indicatori di risultato* sulla base degli obiettivi e dei dati di output del servizio.

Reporting

I servizi realizzati saranno consuntivati attraverso la predisposizione di *Stati Avanzamento Attività* trimestrali.

Inoltre, il Project Manager e il Referente Unico dell'Amministrazione, attraverso un processo di revisione e di riesame dei risultati, valutano i livelli di servizio e la loro rispondenza alle specifiche concordate in fase di pianificazione e determinano l'eventuale necessità di rimodulazione delle attività e di riallocazione delle risorse.

Coordinamento di progetto

La funzione di coordinamento assicura, per tutta la durata del progetto, il raccordo operativo tra le linee d'intervento, il regolare flusso informativo nei confronti dell'Amministrazione, la supervisione del processo di diffusione delle informazioni all'interno del gruppo di lavoro (in termini di procedure e strumenti), nonché la verifica e il miglioramento in corso d'opera dei livelli di servizio e degli strumenti impiegati.

L'integrazione di un modello di gestione del progetto mira al conseguimento di migliori livelli di servizio attraverso la periodica verifica quali-quantitativa delle attività, operata mediante indicatori misurabili e verificabili.

Attraverso l'adozione di meccanismi di monitoraggio, il modello proposto dalla Sogesid S.p.A. favorisce il riallineamento delle prestazioni ai target di riferimento assunti e consente di ricondurre le attività svolte all'effettiva realizzazione degli obiettivi previsti.

Il modello supporterà il processo di pianificazione delle attività e delle UTS consentendo al Project manager di monitorare l'andamento delle attività, analizzare i dati e valutare eventuali azioni correttive per ridefinire l'assegnazione delle risorse/le modalità di prestazione ed adeguare il livello del servizio ai target di riferimento.

Il modello consentirà inoltre di verificare l'impatto delle variazioni nei volumi delle attività dell'ANC al cui svolgimento Sogesid S.p.A. fornirà assistenza, al fine di concordare con l'Amministrazione le priorità di intervento e definire le attività su cui allocare le risorse del gruppo di lavoro.

Il processo di monitoraggio sarà condotto in maniera continuativa, mentre la verifica dell'andamento quali/quantitativo delle attività sarà operata periodicamente sulla base degli stati avanzamento attività e dei report degli indicatori di risultato.

Si precisa che il modello descritto rappresenta una prima proposta della Sogesid S.p.A. che sarà messa a punto e condivisa con l'Amministrazione nella fase di avvio del servizio. Ai fini dell'impostazione del modello sono state innanzitutto definite le dimensioni del servizio oggetto di misurazione. Sulla base della natura delle prestazioni richieste, le quattro dimensioni individuate sono:

Supporto organizzativo: comprende il supporto nella revisione dei processi e degli strumenti di lavoro, nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e l'assistenza nella loro applicazione;

Produzione documentale: comprende le attività di supporto alla predisposizione e gestione della documentazione tecnica e degli atti amministrativi relativi al corso delle istruttorie;

Sistemi informatici: comprende le attività connesse all'aggiornamento degli strumenti informatici in uso presso il Ministero, con particolare riferimento al Portale ETS e alle banche dati;

Sistema di relazioni: comprende le attività di raccordo e di interrelazione tra il gruppo di lavoro Sogesid S.p.A. e i diversi interlocutori, interni ed esterni all'Amministrazione.

6. Corrispettivo delle attività e modalità di rendicontazione

Per il servizio tecnico specialistico richiesto, il corrispettivo massimo riconosciuto alla Società è pari a € 2.155.737,71 (euro duemilionesessantacinquemilasettecentotrentasette/71) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 2.630.000,00 (euro duemilionesessantatrentamila/00).

Di seguito il **Piano finanziario**.

Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	Costo aziendale massimo annuo da Conv. Quadro	tariffa giornata/uomo *	n.giornate annue **	n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo ***
Senior fascia A (liv. 8) - Project Manager	71.424,97	324,65	44	34	1	35.959,54
Senior fascia A (liv. 8)	71.424,97	324,65	220	31	1	154.601,77
Senior fascia B (liv. 7)	66.374,38	301,70	220	34	1	152.431,36
Senior fascia C (liv. 6)	61.305,46	278,66	220	26	1	113.062,72
Senior fascia C (liv. 6)	61.305,46	278,66	220	34	2	289.154,32
Senior fascia C (liv. 6)	61.305,46	278,66	220	25	1	111.279,25
Junior fascia B (liv. 4)	50.845,26	231,11	220	24	1	90.103,38
Junior fascia B (liv. 4)	50.845,26	231,11	220	20	1	73.533,25
Totale						1.020.125,59
IRAP (4,82%)						15.938,64
Costo presuntivo maggiorazione per lavoro straordinario						10.000,00
Totale Risorse umane a regime (personale dipendente)					9	1.046.064,23
Risorse Umane - Qualifica * (Personale esterno)	Importo contrattuale annuale compresi oneri aziendali	tariffa giornata/uomo *	n. giornate annue **	n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo
Collaboratori/Consulenti Senior	49.639,20	225,63	220	34	2	278.058,47
Collaboratori/Consulenti Senior	49.639,20	225,63	220	20	1	52.160,64
Senior p.IVA	49.639,20	225,63	220	22	1	89.971,05
Junior co.co.co.	40.962,18	186,19	220	13	1	43.522,32
Junior p.IVA	42.120,00	191,45	220	12	1	42.997,50
Junior p.IVA	42.120,00	191,45	220	13	3	134.257,50
Junior p.IVA	42.120,00	191,45	220	23	1	79.852,50
Junior p.IVA	42.120,00	191,45	220	23	1	81.607,50
Totale						802.427,48
IRAP (4,82%)						5.453,14
Totale Risorse umane a regime (personale esterno)					11	807.880,61
Costo presuntivo trasferte (comprese indennità)						12.738,79
Postazioni pc						26.941,41
TOTALE COSTI DIRETTI						1.893.625,05
COSTI INDIRETTI (14% DEI COSTI DIRETTI)						262.112,66
TOTALE IMPONIBILE (AL NETTO IVA)						2.155.737,71
Iva 22%						474.262,30
TOTALE GENERALE						2.630.000,00
* La tariffa giornata/uomo, ricavata dalla media dei costi giornalieri di ciascuna risorsa equiparata per medesimo livello, costituisce un mero valore indicativo che consente il raffronto tra i diversi profili professionali.						
** L'indicazione del numero delle giornate annue è funzionale all'individuazione della tariffa giornata/uomo e non ha alcuna valenza ai fini del rimborso dei costi aziendali, che avverrà secondo le modalità previste dal POD di riferimento.						
*** Il costo complessivo tiene conto dei risultati dell'assessment aziendale intervenuto nel mese di marzo 2021.						

Coerentemente con quanto disciplinato dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 giugno 2020 tra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid S.p.A. – e successivo

Atto modificativo del 29 dicembre 2021 - i costi sostenuti dalla Società per l'espletamento del servizio oggetto del presente atto sono determinati secondo una suddivisione in costi diretti e costi indiretti.

In particolare, per **costi diretti** si intendono quelli direttamente connessi al servizio, ovvero che possano essere imputati direttamente o attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione". Sono considerati diretti i costi del personale impiegato, nonché i beni o servizi acquisiti o comunque il ricorso a imprese terze, ed i costi di missione.

Con riferimento al personale dipendente della Sogesid, saranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti e comprovati dalla Società, sulla base delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda.

Il costo del personale dipendente sarà conseguentemente rendicontato in base al costo effettivamente sostenuto per dipendente, fermi restando i costi massimi rendicontabili riportati nella tabella di cui all'art. 10, comma 1, della sopra citata Convenzione Quadro, tenuto conto delle risultanze della procedura di rilevazione delle presenze e delle ore lavorate nelle attività convenzionali (cd. time-sheet). L'eventuale quota di costo del personale eccedente i suddetti valori massimi non sarà oggetto di rendicontazione e, pertanto, rimarrà interamente a carico della Sogesid S.p.A.

Con riferimento alle prestazioni rese da collaboratori esterni, sarà riconosciuto sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, ferma restando l'applicazione della normativa in materia, dietro presentazione della documentazione comprovante l'effettiva erogazione e lo scopo del servizio reso.

Nel caso in cui il personale dipendente da Sogesid effettui trasferte, saranno riconosciute le indennità di trasferta eventualmente spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, unitamente alle spese vive sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate, secondo i criteri stabiliti dalle Procedure aziendali e dalla Travel Policy adottate dalla Società.

Da ultimo, gli importi erogati per lavoro straordinario svolto dai dipendenti saranno rendicontati dalla Società e rimborsati alla stessa sulla base dei costi effettivamente sostenuti, che saranno computati nella voce afferente ai costi del personale dipendente. Diversamente, le eventuali prestazioni straordinarie effettuate dal personale Sogesid nel corso delle trasferte, saranno computate nell'ambito dell'importo ad esse relativo.

Per **costi indiretti** si intendono quelli che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto, ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività. Per la rendicontazione di tali costi si utilizzerà la metodologia forfettaria così come disposto

dall'art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nel rispetto dei principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi". A tal fine si rappresenta che la metodologia di calcolo dei costi indiretti è la seguente: "Costi diretti (costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese di acquisizione di beni e servizi) \times 0,14". Saranno quindi riconosciute alla Società spese generali nella misura del 14%, conformemente a quanto previsto nella sopra richiamata Convenzione Quadro.